

RSU 2012

Istruzioni per l'uso



**ORGANIZZARE IL
CONFLITTO**

**CONQUISTARE IL
FUTURO**

**NON PAGARE IL
DEBITO**

**IL LAVORO PUBBLICO
BENE COMUNE**

**ELEZIONI
RSU 2012**



UNIONE SINDACALE DI BASE
USB
UNIONE SINDACALE DI BASE

A cura della Federazione USB Pubblico Impiego

Scopo dell’opuscolo

Con questo breve scritto intendiamo offrire un contributo concreto rispetto alle problematiche che ci troveremo ad affrontare in occasione delle RSU 2012. Ci preme segnalare che sul sito dedicato alle elezioni RSU www.rsu2012.usb.it è disponibile tutto il materiale necessario per il lavoro che dovremo svolgere nelle prossime settimane. Come nelle precedenti elezioni RSU sono possibili cambiamenti in corso d’opera per effetto di ulteriori accordi contrattuali. Ciò nonostante in questo opuscolo trovate delineati tempi e modi di azione che andranno declinati dinamicamente.

L’opuscolo è diviso in tre parti.

Nella prima ci sono indicazioni, suggerimenti e sono presenti i moduli per raccogliere le candidature, per presentare i nostri rappresentanti nella commissione, per presentare le liste e, se occorre, per fare ricorsi.

Nella seconda sono raccolti gli accordi che riguardano le RSU: uno strumento necessario e immediato per aiutare i delegati a riscontrare eventuali problemi o forzature, che - ci aspettiamo - potranno arrivare a comprimere ulteriormente gli spazi di democrazia reclamati dai lavoratori.

Nella terza parte, infine, trovate le “domande più frequenti” – divise per argomento – frutto delle precedenti esperienze elettorali.

Per ogni ulteriore necessità utilizzate tutti recapiti fissi, mobili e di posta elettronica che la USB Pubblico Impiego metterà a disposizione, tenendo ben presente che è preferibile uno scrupolo in più piuttosto che vedersi invalidata la lista o i voti

INDICE

PARTE PRIMA: Istruzioni per l'uso

• Calendario delle procedure elettorali	pag. 5
• Calendario e adempimenti per le strutture USB Pubblico Impiego	pag. 6
• Modelli	
<i>Mod.00 – accettazione candidatura</i>	pag. 9
<i>Mod.01:</i>	
<i>Mod.01 – presentazione lista – cand 1 (prima pagina lista con 10 spazi per candidati)</i>	pag. 10
<i>Mod.01 – presentazione lista – cand 2 (seconda pagina lista con ulteriori spazi per candidati)</i>	pag. 11
<i>Mod.01 – presentazione lista – sottoscr 1 (pagina lista per raccolta firme sottoscrittori)</i>	pag. 12
<i>Mod.02 – accettazione nomina a membro USB della Commissione elettorale</i>	pag. 13
<i>Mod.03 – nomina del membro USB della Commissione elettorale</i>	pag. 14
<i>Mod.04 – delega a presentare la lista USB</i>	pag. 15
<i>Mod.05 – designazione degli scrutatori</i>	pag. 16
<i>Mod.06 – lettera per la conservazione dell'urna elettorale</i>	pag. 17
<i>Mod.07 – scheda per seguire lo spoglio elettorale</i>	pag. 18
<i>Mod.08 – trasmissione risultati elettorali ad USB Pubblico Impiego</i>	pag. 19
<i>Mod.09 – ricorso alla Commissione elettorale</i>	pag. 20
<i>Mod.10 – ricorso al Comitato dei Garanti con nomina del componente USB</i>	pag. 21
<i>Mod.11 – richiesta elenco elettori</i>	pag. 22

PARTE SECONDA: Normativa

• Integrazione al protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti. Tempistica delle procedure elettorali. <i>sottoscritto il 14 Dicembre 2011</i>	pag. 23
• Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti. Tempistica delle procedure elettorali. <i>sottoscritto l'11 Aprile 2011</i>	pag. 27
• Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti. Tempistica delle procedure elettorali. <i>sottoscritto il 28 giugno 2007</i>	pag. 29
• Articoli 42 e 43 del D.Lgs.165 del 30 marzo 2001	pag. 31
• Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale <i>sottoscritto il 7 Agosto 1998</i>	pag. 33
<i>Parte Prima</i>	pag. 34
<i>Parte Seconda – Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU</i>	pag. 35
• Accordi integrativi di comparto:	
<i>Comparto Regioni e Autonomie locali</i>	pag. 39
<i>Comparto Servizio Sanitario nazionale</i>	pag. 39
<i>Comparto Ministeri</i>	pag. 40
<i>Comparto Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	pag. 41
<i>Comparto Enti Pubblici non economici</i>	pag. 41
• Chiarimenti e raccomandazioni dell'ARAN	pag. 43
• RSU in pillole	pag. 59
• Domande e risposte più frequenti	pag. 60

PARTE PRIMA: Istruzioni per l'uso

Prime due indicazioni importanti:

1) **il nome identificativo delle nostre liste è**

USB Pubblico Impiego

Sbagliare questo aspetto significa rischiare concretamente di vedere annullata la lista.

2) **Il solo logo da usare è quello indicato di seguito.**

Sul sito www.rsu2012.usb.it troverete vari formati che vanno recapitati alla commissione elettorale congiuntamente con i moduli riguardanti la lista dei candidati.



Calendario delle procedure elettorali

Come stabilito nell'accordo dell'11 aprile 2011 e riconfermato con l'ulteriore accordo del 14 dicembre 2011 è stato definito il calendario elettorale seguente:.

19 gennaio 2012	annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale
20 gennaio 2012	le amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste e quella dei membri della commissione.
30 gennaio 2012	termine per l'insediamento della Commissione elettorale
3 febbraio 2012	termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
8 febbraio 2012	termine per la presentazione delle liste elettorali (ci sono solo 18 giorni)
24 febbraio 2012	affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione
5-7 marzo 2012	VOTAZIONI (chiusura seggi ore 14)
8 marzo 2012	SCRUTINIO (inizia subito dopo la fine delle votazioni)
8-15 marzo 2012	affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione
16-21 marzo 2012	le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all'ARAN

Calendario e adempimenti per le strutture USB

Tutti gli organismi e le strutture delle USB sono impegnati nelle elezioni delle RSU affinché non solo si presentino liste USB Pubblico Impiego in tutti i posti di lavoro ove siamo presenti, ma si solleciti e si dia la possibilità anche a comitati e gruppi di lavoratori di partecipare alle RSU attraverso liste USB Pubblico Impiego.

Si sollecita quindi una campagna di propaganda in tutti i posti di lavoro dove ancora non siamo presenti.

1) Da fare prestissimo dal 20 gennaio ed entro l'8 febbraio (meglio entro il 4 febbraio!)

• **Individuazione dei candidati (Mod.00) e formazione della lista USB Pubblico Impiego (Modd.01)** nella quale, dopo i delegati e gli iscritti USB, verranno inseriti gli iscritti ed i lavoratori (anche non iscritti) che vogliono candidarsi; occorre sollecitare questi ultimi alla partecipazione, garantendo loro la possibilità di candidatura ed autonomia.

È necessario riempire le liste per raggiungere il numero massimo di candidati possibile o comunque il massimo raggiungibile.

- **Il numero massimo dei candidati non può superare di 1/3 il numero dei componenti della RSU che si elegge:** la formula è la seguente $n^{\circ} \text{ max candidati} = n^{\circ} \text{RSU} + (1/3 n^{\circ} \text{RSU})$;

ad esempio se i componenti da eleggere sono 18, il n° max di candidati sarà $18 + (1/3 \text{ di } 18) = 18 + 6 = 24$.

N.B.: chi si candida non è obbligato a sottoscrivere l'accettazione, ma si consiglia comunque, ove possibile, di far firmare il candidato nello spazio previsto sul Mod.01_sottoscr1 onde evitare che una doppia candidatura crei inutili contestazioni.

- **Il numero di componenti da eleggere è fissato dall'accordo del 7 agosto 1998, art. 4; nei comparti dove sono stati sottoscritti accordi integrativi (vedi la seconda parte); il numero dei componenti da eleggere è stato modificato come riportato nella seguente tabella:**

n° dipendenti	n° componenti RSU da eleggere		
	Enti Locali e Sanità	Ministeri, Parastato, Agenzie Fiscali, Presidenza del Consiglio	Accordo 7/8/1998
da 1 a 15	1	3	3
da 16 a 50	4		
da 51 a 60		5	
da 61 a 100	5		
da 101 a 150	7	7	
da 151 a 200	9		
da 201 a 500	12	10	6
da 501 a 800	15	13	9
da 801 a 1100	18	16	12
da 1101 a 1400	21	19	15
da 1401 a 1700	24	22	18
da 1701 a 2000	27	25	21
da 2001 a 2300	30	28	24
da 2301 a 2600	33	31	27
da 2601 a 2900	36	34	30
da 2901 a 3000	39	37	33
da 3001 a 3500	42	40	36
da 3501 a 4000	45	43	39

e così via aggiungendo 3 componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni

• **Raccolta delle firme in calce alla lista USB Pubblico Impiego (Mod.01)** per la successiva presentazione della lista; la raccolta delle firme dei lavoratori è un momento importante in quanto oltre a consentire la presentazione della lista ci offre un'occasione in più per parlare con i lavoratori.

- *Le firme debbono essere almeno pari al 2% del numero dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2000 dipendenti e all'1% nelle amministrazioni con oltre 2000 dipendenti, fino ad un massimo di 200 firme. Si raccomanda di raccogliercene il più possibile invitando i lavoratori a NON firmare per altre sigle.*

- *Non c'è incompatibilità tra candidato e sottoscrittore di lista per cui anche i candidati debbono sottoscrivere la lista.*

2) Da fare subito (termine massimo 30 gennaio):

• **Nominare un membro della Commissione elettorale (Mod.03)** che dovrà essere un nostro delegato o un iscritto che non potrà candidarsi (e dovrà sottoscrivere dichiarazione **Mod.02**). La nomina va inviata all'amministrazione che avrà predisposto un dirigente-funziario responsabile delle fasi pre-elettorali.

Particolare attenzione va posta nella scelta del membro di Commissione elettorale per gli importanti e delicati compiti che questa svolge:

- è composta da almeno 3 membri designati ciascuno da una delle prime tre oo.ss. presentatrici di lista, incrementati con quelli designati dalle oo.ss. presentatrici delle liste successive;

- elegge al suo interno un Presidente (*bisogna proporre e sostenere la nomina del nostro membro a Presidente*) e riceve dall'amministrazione, l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto;

- riceve e verifica l'ammissibilità delle liste elettorali ed esamina gli eventuali ricorsi (deve essere attiva dal 4 febbraio!)

- cura l'affissione delle liste e definisce i seggi elettorali, nominando i presidenti di seggio e gli scrutatori;

- dopo il voto, raccoglie i risultati e ne redige verbale che comunica ai lavoratori, all'amministrazione e alle oo.ss. presentatrici di lista;

- esamina eventuali ricorsi e proclama gli eletti comunicandoli all'amministrazione che è responsabile della trasmissione all'Aran;

- *l'amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti la commissione elettorale, l'assolvimento dei loro compiti nell'orario di servizio;*

- *le amministrazioni NON DEVONO entrare in alcun aspetto delle elezioni, svolgono solo il ruolo di supporto documentale e logistico! NESSUNA DECISIONE DEVE essere demandata ad esse, anche se componenti di altre sigle sindacali tentano di coinvolgerle;*

- *nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti il membro della Commissione elettorale ed il presentatore di lista possono essere la stessa persona, inoltre la Commissione si può insediare con la nomina di un solo membro anziché tre.*

3) Dal 4 all'8 febbraio (preferibilmente il 4 stesso, come prima lista!)

• **Presentazione della lista elettorale (Mod.01)** alla Commissione elettorale, cercando, ove possibile, di presentarla subito affinché il simbolo sia il primo sulla scheda elettorale (vale l'ordine di presentazione).

- la firma del presentatore di lista deve essere fatta autenticare dal responsabile della gestione personale o in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge;

- il presentatore di lista può essere un dirigente sindacale aziendale o territoriale o nazionale oppure un dipendente delegato dalla USB; in tal caso occorre allegare la delega (**Mod.04**); si raccomanda, specie nei posti di lavoro con pochi dipendenti o dove tutti i dirigenti aziendali siano candidati, di far presentare la lista a un dirigente territoriale esterno per evitare incompatibilità (*contattare la federazione territoriale più vicina o il Nazionale*).

- **Attenzione! Nei comparti Scuola, Sanità, Regioni-Autonomie locali, Enti di Ricerca ed Università unitamente alla presentazione della lista (Mod.01) potrebbe essere necessario allegare una specifica attestazione da parte della USB.**

Di questo verrà data comunicazione attraverso il sito web www.rsu2012.usb.it a cui potete far riferimento prima di presentare la lista, oppure consultando i responsabili di settore

4) Entro il 6 marzo (48 ore prima delle votazioni)

• **Designazione (nomina) degli scrutatori (Mod.05)** presso la Commissione

- *per gli scrutatori e il presidente di seggio è equiparata a tutti gli effetti in servizio la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno prima del voto e quello successivo alla chiusura del seggio;*

• **Invio all'amministrazione della lettera per la conservazione dell'urna (Mod.06).**

5) Prima e durante le votazioni (dal 24 febbraio al 7 marzo)

• **Prestare la massima attenzione a tutte le operazioni per evitare possibili brogli:**

- **il seggio:**

- deve essere ubicato in un locale che possa essere chiuso e tutte le chiavi devono essere consegnate al Presidente del seggio;
- rifiutarsi ed impedire lo svolgimento delle votazioni «volanti» con l'urna che si sposta nei vari uffici, negli atri, nei corridoi o che il seggio venga insediato in locali poco visibili e difficilmente raggiungibili e/o che non garantiscano la sicurezza;
- accertare che tutte le chiavi siano in possesso del Presidente di seggio e, nel dubbio, chiedere la sostituzione delle serrature o l'apposizione di lucchetti nuovi alle porte;
- chiedere all'amministrazione, obbligata a fornire il materiale, la disponibilità di nastro carta a colla secca e nastro adesivo da pacchi trasparente con pennarelli indelebili (tipo marker) per sigillare urna, porte e finestre;
- essere sempre presenti dall'inizio delle operazioni;
- al momento dell'insediamento del seggio si verificheranno gli elenchi del personale ed il materiale che l'amministrazione deve fornire, si controlleranno i locali, l'urna e le schede e si attrezzerà il seggio per le votazioni.

- l'urna:

- deve essere solida, capiente ed avere una unica apertura;
- sigillare tutte le eventuali altre aperture con il nastro e firmare a cavallo tra il nastro e l'urna (meglio abbondare) e fissare l'urna al tavolo;
- tra la chiusura del seggio e la riapertura, e poi tra la chiusura del seggio e lo scrutinio, l'urna deve essere conservata sotto la responsabilità dell'amministrazione che deve individuare un funzionario; ogni volta che si chiude il seggio deve essere sigillata anche la fessura per l'introduzione delle schede con il nastro firmato.

- le schede:

- devono essere fornite dall'amministrazione e debbono riportare, nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti sia il nome delle liste che i nomi dei candidati, mentre nelle amministrazioni oltre i 200 dipendenti devono riportare il nome delle liste e lo spazio per esprimere le preferenze;
- pretendere che la qualità della stampa (o delle fotocopie) sia perfetta e non ci siano macchie o sbaffi che potrebbero causare contestazioni;

- lo scrutatore USB deve vistare (con almeno altri 2 scrutatori) tutte le schede che verranno utilizzate avendo cura di firmare con una penna colorata per evitare possibili fotocopie successive e segni che portino all'annullabilità della scheda;

- le operazioni di voto:

- si svolgeranno con le modalità previste dal regolamento RSU, ma in presenza di situazioni diverse non contemplate occorrerà fare riferimento sia alle indicazioni della nota Aran allegata, sia alle norme generali sulle elezioni; pertanto sarà bene procurarsi un libretto di istruzioni che solitamente viene dato ai segretari di seggio nelle elezioni politiche o amministrative;
- durante le operazioni di voto evitare che nel seggio si affollino molte persone: si allontanino gli estranei e si evitino momenti di confusione;
- gli elettori debbono firmare sull'elenco del personale, presente nel seggio, per attestare l'avvenuta partecipazione al voto; controllare ogni tanto, e comunque alla fine della giornata, che le firme corrispondano alle schede votate (*basta contare le schede rimaste*).

6) Subito dopo il voto (7 marzo fine votazioni)

- **Verificare immediatamente il numero dei votanti (desunti dagli elenchi debitamente firmati) e verbalizzarlo;**
- **verificare che il numero dei votanti sia almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto:**
 - **Se non si raggiunge il quorum le elezioni non sono valide** (la commissione elettorale ha l'obbligo di verificare ed eventualmente autorizzare o meno lo scrutinio; le elezioni vanno ripetute entro 30 giorni.
 - **Attenzione!** Se non si raggiunge il quorum **NON SI POSSONO** scrutinare (aprire) le schede.
 - **Visto la sospensione tra la fine della votazione e l'inizio dello scrutinio assicurarsi della conservazione dell'urna, e della sorveglianza del luogo ove essa è contenuta!**

7) Durante lo scrutinio (8 marzo)

• **Assicurare in ogni modo la presenza attiva della USB:**

- accertarsi che il numero dei votanti (risultante dall'elenco firmato) corrisponda alle schede votate e verbalizzare il tutto;
- accertarsi che nei pressi dell'urna non vi siano penne, matite, ecc. e che non ci siano persone che possano toccare le schede prima della verifica del voto;
- lo scrutatore USB deve stare tra coloro che aprono le schede e comunque in posizione utile per verificare l'apertura delle stesse;
- un delegato USB o un incaricato di fiducia deve seguire lo spoglio e riportare, a mano a mano, i risultati utilizzando (facendone copie quanto bastano) il **Mod.07**;

- alla fine dello spoglio confrontare i risultati rilevati dal delegato **USB** con quelli riportati dal verbale e in caso di incongruenze chiederne la verifica;
- pretendere una copia del verbale oppure farsi vistare dal Presidente di seggio i nostri risultati rilevati per evitare successive manomissioni del verbale stesso;

8) Al termine dello spoglio

• Occorrerà procedere all'assegnazione dei seggi:

- dividendo il numero dei votanti (*non degli aventi diritto al voto, ma solo quelli che si sono recati a votare*) per il numero degli RSU da eleggere si ottiene il **quorum**; dividendo il numero di voti ottenuti dalla lista per il quorum si ottengono i seggi da assegnare a quella lista; per assegnare eventuali seggi rimanenti si utilizzeranno i resti ottenuti da ciascuna lista nell'operazione precedente compreso quelle liste che eventualmente non avessero nemmeno raggiunto il quorum. In base ai maggiori resti si assegneranno i seggi rimanenti.

In casi di parità di voti o di parità di resti il seggio si assegna alla lista che ha ottenuto maggiori preferenze; in caso di ulteriore parità l'Aran «consiglia» l'attribuzione al candidato più anziano e, in caso di ulteriore parità, in base alla posizione del candidato in lista.

Esempio:

Lista	Voti ottenuti:	Quorum=	Seggi assegnati+	Resti
A	455	76	5	75
B	280	76	3	52
C	340	76	4	36
D	65	76	0	65

Essendo stati assegnati 12 seggi (5 + 3 + 4) sui 15 componenti da eleggere, mancano ancora 3 seggi da assegnare alle liste con i maggiori resti (segnati in grassetto nello schema precedente); si otterrà quindi la seguente situazione definitiva:

Lista	Seggi assegnati+	Seggi dai resti=	Totale Seggi assegnati
A	5	1	6
B	3	1	4
C	4	0	4
D	0	1	1

- affiggere immediatamente i risultati davanti al seggio e in bacheca (darne la più ampia diffusione);
- inviare immediatamente alla federazione nazionale USB Pubblico Impiego i risultati finali (in caso di più seggi, collettivamente) con i dati riferiti a tutta l'amministrazione utilizzando il **Mod.08** (le modalità di invio verranno comunicate tempestivamente).

9) In caso di contestazioni

• **Ogni episodio venga, innanzi tutto, annotato nel verbale** (*pretendere l'annotazione di qualsiasi atto che riteniamo possa non essere regolare, è importante che nel verbale ne rimanga traccia*); **subito dopo si verificherà** (*consultando anche i nostri delegati*) **ed eventualmente si provvederà a fare ricorso alla Commissione elettorale utilizzando il Mod.09:**

- il ricorso alla Commissione elettorale deve essere presentato **entro 5 giorni** dall'affissione dei risultati e la Commissione deve rispondere **entro 48 ore**;
- qualora l'esito del ricorso alla Commissione elettorale sia insoddisfacente si provvederà a fare (**entro 10 giorni**) nuovo ricorso al Comitato dei garanti utilizzando il **Mod.10**;
- **Importante! I ricorsi formali non possono esaurire le iniziative che la struttura USB locale metterà in atto a seconda della gravità degli episodi contestati**;
- ferme restando le iniziative messe in atto dalla struttura USB locale, gli episodi di irregolarità vanno segnalati alla USB Pubblico Impiego che provvederà ad ulteriori ed opportune iniziative, anche di carattere legale.



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego

Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Accettazione della candidatura

Oggetto: Elezioni RSU 2012. Adesione alla lista **USB Pubblico Impiego** e accettazione della candidatura.

La/il sottoscritta/o

dipendente dell'Amministrazione

servizio/ufficio.....

indirizzo.....

mail.....

cellulare

DICHIARA

di aderire alla lista elettorale **USB Pubblico Impiego** per le elezioni RSU 2012 ed accettare la candidatura per la stessa lista.

Data,.....

in fede

.....



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego

Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Lista Elettorale USB Pubblico Impiego

Alla Commissione elettorale dell'amministrazione

.....

Oggetto: Elezioni RSU 2012. Presentazione della lista **USB Pubblico Impiego**.

Il sottoscritto.....
presenta, ai sensi dell'art.4 del Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, la seguente lista elettorale denominata **USB Pubblico Impiego** corredata dall'elenco di n.sottoscrittori:

CANDIDATI

N°	Cognome e Nome	Firma
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Il sottoscritto **Presentatore della lista** garantisce l'autenticità delle firme dei sottoscrittori.

Data.....

In fede,.....

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a _____ in qualità di _____
 attesto che il Sig/ra (*presentatore/trice della lista*) _____ nato/a a _____ il _____
 identificato/a con documento (*indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente*) _____ n. _____
 rilasciato da _____ il _____ **ha apposto la firma in mia presenza.**

Luogo e Data, _____

Timbro Amministrazione

Firma _____

Commissione elettorale o Ufficio preposto (*se non è insediata la Comm.Elettorale*)

per ricevuta: data.....

Firma.....

Segue >



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego

Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Accettazione nomina a membro della Commissione Elettorale

Alla Commissione elettorale

dell'amministrazione.....

Oggetto: Accettazione a nomina di membro della Commissione elettorale e rinuncia alla candidatura.

Il sottoscritto....., ai sensi dell'art.5 del Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, nominato a membro della Commissione elettorale dalla O.S. **USB Pubblico Impiego**,

DICHIARA

di accettare la nomina di cui sopra e di rinunciare alla propria candidatura per le elezioni RSU 2012.

Data,.....

in fede

.....

Commissione elettorale o Ufficio preposto (se non è insediata la Comm.Elettorale)

per ricevuta: data.....



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego

Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Nomina a membro della Commissione Elettorale

Al Responsabile gestione personale
Alla Commissione elettorale

dell'amministrazione.....

Oggetto: Nomina di membro della Commissione elettorale della O.S. **USB Pubblico Impiego**.

Ai sensi dell'art.5 del Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, la scrivente O.S. **USB Pubblico Impiego**,

NOMINA

il Sig..... membro della Commissione elettorale
ed allega l'accettazione alla nomina e rinuncia alla candidatura.

Data,.....

in fede

.....

Commissione elettorale e Ufficio preposto

per ricevuta: data.....
__



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego

Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Delega a presentare la lista

Alla Commissione elettorale

dell'amministrazione.....

Oggetto: Delega alla presentazione della lista elettorale **USB Pubblico Impiego**.

La scrivente O.S. **USB Pubblico Impiego**,

DELEGA

il/la Sig./ra, dipendente di questa
amministrazione, alla presentazione della lista elettorale **USB Pubblico Impiego**.

Data,.....

in fede

.....

Commissione elettorale

per ricevuta: data.....



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego

Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Designazione degli scrutatori

Alla Commissione elettorale

dell'amministrazione.....

Oggetto: Designazione degli scrutatori.

La scrivente O.S. **USB Pubblico Impiego**,

DESIGNA QUALI SCRUTATORI

i Sigg.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data,.....

in fede

.....

Commissione elettorale	
per ricevuta: data.....	Firma.....



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego

Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Conservazione dell'urna elettorale

Al Responsabile dell'amministrazione

.....

Oggetto: Conservazione ed integrità dell'urna elettorale. Adempimenti dell'Amministrazione.

La scrivente O.S. **USB Pubblico Impiego**, ai sensi dell'art.12 dell'accordo RSU del 7.8.98, chiede a codesta Amministrazione la nomina di un Funzionario responsabile della conservazione e dell'integrità dell'urna elettorale.

Chiede altresì quali iniziative l'Amministrazione intende attuare per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Data,.....

in fede

.....

Ufficio preposto

per ricevuta: data.....

LISTA.....																			
VOTI (Spuntare uno ad uno i voti durante lo spoglio)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	400
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	500

Candidato n. 1.....																			
VOTI (Spuntare uno ad uno i voti durante lo spoglio)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	200

Candidato n. 2.....																			
VOTI (Spuntare uno ad uno i voti durante lo spoglio)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	200

Mod.07 – spoglio votazioni



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego

Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
 www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Trasmissione Risultati al nazionale

COMPARTO.....
AMMINISTRAZIONE.....
Indirizzo..... **Città**.....

Aventi diritto al voto n..... **Votanti n**..... **Voti validi n**..... **QUORUM**.....
schede bianche n..... **schede nulle n**..... **contestate n**.....

NOME LISTA	VOTI OTTENUTI	SEGGI OTTENUTI
<i>USB Pubblico Impiego</i>		

Nominativi degli eletti USB:

Eventuali comunicazioni:

Data..... **Ora**..... **Firma**.....



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego

Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Richiesta elenco generale alfabetico degli elettori

Al Dirigente Responsabile gestione personale

dell'amministrazione.....

Oggetto: Richiesta elenco generale alfabetico degli elettori.

Ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti e tempistica delle procedure elettorali" per le RSU 2012, sottoscritto in data 11/4/2011, la scrivente O.S. **USB Pubblico Impiego**

richiede

l'elenco generale alfabetico degli elettori

Data,.....

in fede

.....

Ufficio preposto

per ricevuta: data.....

PARTE SECONDA

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

In data 14 dicembre 2011, alle ore 16.30, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :

nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparrini (firmato)

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL	(firmato)
CISL	(firmato)
UIL	(firmato)
CISAL	(firmato)
CONFSAL	(firmato)
CGU	(firmato)
CSE	(firmato)
RDB CUB	(non firmato)
USAE	(firmato)

La riunione ha per oggetto l'integrazione del Protocollo del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego dell'11 aprile 2011.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo:

PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE

DEL PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI FIRMATO IN DATA 11 APRILE 2011

Premessa

Visto il "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti" firmato in data 11 aprile 2011 con il quale le parti hanno definito, all'art. 2, la tempistica delle procedure elettorali per il rinnovo delle RSU da adottarsi qualora il CCNQ di definizione dei nuovi comparti alla data del 12 dicembre 2011 non fosse stato ancora sottoscritto.

Tenuto conto che all'art. 2 del protocollo sopra menzionato le parti hanno concordato di incontrarsi in tempo utile per definire gli ulteriori dettagli procedurali necessari per procedere al rinnovo delle RSU.

Considerato che alla data del 12 dicembre 2011 il CCNQ di definizione dei nuovi comparti non è stato ancora sottoscritto.

In data 14 dicembre 2011 le parti si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo di integrazione del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti dell'11 aprile 2011

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni **5 - 7 marzo 2012** sono indette, su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Tali elezioni si terranno

A. nei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni come definiti nel vigente CCNQ dell'11 giugno 2007:

- Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
- Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale della Scuola;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale dell'Università;

B. nei seguenti Enti, sempre limitatamente al personale non dirigente:

- ASI;
- CNEL;
- DigitPA;
- ENAC.

ART. 2

Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

19 gennaio 2012	annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale
20 gennaio 2012	messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Inizio contestuale della raccolta delle firme per la presentazione delle liste
30 gennaio 2012	termine per l'insediamento della Commissione elettorale
3 febbraio 2012	termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
8 febbraio 2012	termine per la presentazione delle liste elettorali
24 febbraio 2012	affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione
5 – 7 marzo 2012	votazioni
8 marzo 2012	scrutinio
8-15 marzo 2012	affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione
16 - 21 marzo 2012	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN

2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2008-2009, comprese quelle ammesse con riserva, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato all'**8 febbraio 2012**, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l'ARAN che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito, pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia.

4. Al fine di semplificare e velocizzare l'acquisizione dei dati elettorali consentendo di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare all'Aran, entro il termine di cui al comma 3, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto ove non già in possesso dell'Agenzia. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione **della lista** da inserire nell'applicativo Aran. Inoltre, le OO.SS. a ciò tenute dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nel sito dell'Aran sarà disponibile l'elenco, comparto per comparto, delle Organizzazioni sindacali che si sono avvalse della facoltà di cui al comma precedente, per le quali si considerano espletate tutte le formalità necessarie per poter presentare liste nelle sedi di elezione delle RSU.

ART. 3

Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno **16 gennaio 2012**, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU. Analogo adempimento deve essere effettuato da ENAC. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'Aran e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno **24 gennaio 2012**. La trasmissione all'Aran dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file excel all'indirizzo di posta elettronica help@pec.aranagenzia.it

2. Qualora norme di legge prevedano che, in caso di soppressione di enti, ai dipendenti trasferiti nei ruoli delle amministrazioni cui sono attribuite le funzioni continui ad applicarsi, in via transitoria, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del differente comparto di provenienza, nella definizione delle mappature si dovrà tener conto della necessità di garantire a tale personale apposita rappresentanza attraverso la costituzione di distinte RSU.

3. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e dell'Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica di amministrazione.

ART. 4

Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:

- Enti pubblici non economici accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Ministeri accordo integrativo del 3 novembre 1998
- Regioni e Autonomie locali accordo integrativo del 22 ottobre 1998
- Servizio sanitario nazionale accordo integrativo del 16 ottobre 1998

2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.

ART. 5

Norma finale

1. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l'Aran riassume, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto che l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU sarà fornito, entro **il 10 gennaio 2012**, dal MIUR e, per le Scuole italiane all'estero e per le sezioni italiane presso le scuole straniere, dal MAE.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti prendono atto che poiché, a seguito dell'intervento del d.lgs. n. 23 del 2010, il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere è regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, l'indizione delle RSU prevista dal presente protocollo non si estende anche a detto personale

Accordo dell'11 Aprile 2011

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

Premessa

L'elezione delle RSU costituisce la massima espressione democratica della volontà dei lavoratori e, pertanto, le parti ritengono indispensabile procedere al rinnovo delle stesse nel più breve tempo possibile.

Inoltre, i lavoratori, mediante l'elezione diretta dei propri rappresentanti nella sede di posto di lavoro, contribuiscono a conferire rappresentatività alla sigla sindacale prescelta.

Infatti, agli esiti delle elezioni RSU è ancorato l'accertamento della rappresentatività sindacale attraverso il quale vengono individuate le OO.SS. e le Confederazioni da ammettere alle trattative nazionali per i singoli periodi contrattuali.

Per tale ragione, affinché la competizione elettorale offra adeguate garanzie di trasparenza, appare opportuno delineare a priori l'ambito entro il quale i voti espressi dai lavoratori esplicheranno i propri effetti ai fini della rappresentatività. In caso contrario verrebbe negato al lavoratore il diritto di conoscere tutti gli elementi necessari per una consapevole espressione di voto.

Ciò, peraltro, risulta in linea con il disposto dell'art. 65 del d.lgs. n. 150 del 2009, il quale espressamente prevede che il rinnovo degli organismi di rappresentanza negoziale si svolgerà con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione ed allo stesso tempo, in via eccezionale, proroga le RSU al momento in carica onde garantire adeguata rappresentanza sui luoghi di lavoro.

Art. 1

1. Le parti si impegnano ad avviare un intenso percorso negoziale finalizzato alla definizione degli ambiti entro cui effettuare il rinnovo delle RSU.

2. Tale percorso si articola:

1. nella revisione delle “disposizioni particolari”- art. 19 - del “CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali” del 7 agosto 1998;
2. nella modifica dell’“Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale” del 7 agosto 1998;
3. nella conclusione del CCNQ di definizione dei nuovi comparti di contrattazione.

3. Immediatamente dopo la firma del CCNQ di cui al comma 2, punto 3, le parti si incontreranno per definire il calendario dettagliato delle votazioni che si terranno, in ogni caso, tre mesi dopo la suindicata sottoscrizione del CCNQ in parola.

Art. 2

Clausola di garanzia

1. Salvo quanto previsto all'art. 1, comma 3, qualora il CCNQ di definizione dei nuovi comparti alla data del 12 dicembre 2011 non sia stato ancora sottoscritto, le procedure elettorali si svolgeranno, in tutti i comparti di contrattazione rappresentati dall'ARAN, con la tempistica di seguito indicata:

19 gennaio 2012	annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale
20 gennaio 2012	messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Inizio contestuale della raccolta delle firme per la presentazione delle liste
30 gennaio 2012	termine per l'insediamento della Commissione elettorale
3 febbraio 2012	termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
8 febbraio 2012	termine per la presentazione delle liste elettorali
24 febbraio 2012	affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione
5 – 7 marzo 2012	votazioni
8 marzo 2012	scrutinio
8-15 marzo 2012	affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione
16 - 21 marzo 2012	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN

2. Le parti concordano di incontrarsi in tempo utile per definire gli ulteriori dettagli procedurali (termine per la mappatura delle sedi elettorali, accordi integrativi di comparto, ecc.) anche alla luce delle eventuali modifiche operate ai sensi dell'art. 1 del presente protocollo.

**PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI**

In data 28 giugno 2007, alle ore 13,00, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN : nella persona del Presidente – Avv. Massimo Massella Ducci Teri Firmato

e le seguenti Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CISAL, CONFSAI, CGU, CSE, RDB CUB, UGL, USAE.

La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego ai sensi dell' Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo:

**PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI**

Art. 1 Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni **19 – 22 novembre 2007** sono indette, su iniziativa delle Confederazioni firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale dei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni:

- Comparto del personale delle Agenzie fiscali; - Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
- Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
- Comparto del personale dei Ministeri;
- Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
- Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
- Comparto del personale dell'Università.

ART. 2 Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

3 ottobre 2007	annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale
4 ottobre 2007	le amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste
15 ottobre 2007	termine per l'insediamento della Commissione elettorale
18 ottobre 2007	termine per la costituzione formale della Commissione elettorale
23 ottobre 2007	termine per la presentazione delle liste elettorali
12 novembre 2007	affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione
19-22 novembre 2007	votazioni (22 novembre: chiusura seggi ore 14.00)
22 novembre 2007	scrutinio (22 novembre: dalle ore 14.00)
23-27 novembre 2007	affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione
28 novembre - 3 dicembre 2007	le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all'ARAN

2. Le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la

costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato al **23 ottobre 2007**, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

ART. 3 Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovranno procedere, entro il giorno **1 ottobre 2007**, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'Aran e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno **8 ottobre 2007**.

2. Le amministrazioni dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e dell'Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica di amministrazione.

ART. 4

Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:

- Enti pubblici non economici *accordo integrativo del 3 novembre 1998*

- Ministeri *accordo integrativo del 3 novembre 1998*

- Regioni e Autonomie locali *accordo integrativo del 22 ottobre 1998*

- Servizio sanitario nazionale *accordo integrativo del 16 ottobre 1998*

2. Ai comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono, al momento, le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.

ART. 5

Norma finale

1. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l'Aran riassuma in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Articolo 42

Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs n.396 del 1997)

1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta' e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentativita' sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalita' di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali e' garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a piu' amministrazioni di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita' con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi

possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o struttura periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.

Articolo 43

Rappresentativita' sindacale ai fini della contrattazione collettiva

(Art.47-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.7 del d.lgs n.396 del 1997, modificato dall'art.44, comma 4 del d.lgs n.80 del 1998; Art.44 comma 7 del d.lgs n.80 del 1998, come modificato dall'art.22, comma 4 del d.lgs n.387 del 1998)

1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentativita' non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo e' espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale e' espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i compatti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti piu' comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali; siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformita' all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentativita' ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe e' assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalita' che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalita' di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie e' istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che puo' essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Puo' deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di piu' della meta' rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione e' adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere e' trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentativita' si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE sottoscritto il 7 agosto 1998

Sommario

Art. 1 - Obiettivi e finalità

PARTE PRIMA

Art. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione

Art. 3 - Costituzione delle RSU

Art. 4 - Numero dei componenti

Art. 5 - Compiti e funzioni

Art. 6 - Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele

Art. 7 - Durata e sostituzione nell'incarico

Art. 8 - Decisioni

Art. 9 - Incompatibilità

Art. 10 - Clausola di salvaguardia

Art. 11 - Norma transitoria

Art. 12 - Adempimenti dell'ARAN

Art. 13 - Norma finale

PARTE SECONDA – Regolamento elettorale

Art. 1 - Modalità per indire le elezioni

Art. 2 - Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

Art. 4 - Presentazione delle liste

Art. 5 - Commissione elettorale

Art. 6 - Compiti e funzioni

Art. 7 - Durata e sostituzione nell'incarico

Art. 8 - Segretezza del voto

Art. 9 - Schede elettorali

Art. 10 - Preferenze

Art. 11 - Modalità della votazione

Art. 12 - Composizione del Seggio elettorale

Art. 13 - Attrezzatura del seggio elettorale

Art. 14 - Riconoscimento degli elettori

Art. 15 - Certificazione della votazione

Art. 16 - Operazioni di scrutinio

Art. 17 - Attribuzione dei seggi

Art. 18 - Modalità per indire le elezioni

Art. 19 - Comitato dei Garanti

Art. 20 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU

Allegati

ART. 1 - Obiettivi e finalità

1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale.

2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.

3. La dizione «amministrazioni, aziende ed enti» usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1 sarà sostituita dal termine «amministrazioni». Le «sedi o strutture periferiche» delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art.1 con la dizione «strutture amministrative interessate». Le «associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47 bis del d.lgs.29/1993» sono indicate come «associazioni sindacali rappresentative».

4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione «d.lgs.29/1993» è riferita al nuovo testo.

5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.

6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.

7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, nel testo è indicato come «CCNL quadro del 7 agosto 1998».

PARTE PRIMA

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

ART. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.

2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.

3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali scadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all'ARAN che ne rilascia certificazione.

Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione.

Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN.

4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.

5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:

a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;

b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;

c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;

d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.626/1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

ART. 3 - Costituzione delle RSU

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.

2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

ART. 4 - Numero dei componenti

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:

a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

ART. 5 - Compiti e funzioni

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.

2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo

3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto.

4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:

a) diritto ai permessi retribuiti;

b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;

- c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;
- d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 6 - Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett.f) del d.lgs 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il 7 agosto 1998

2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente, i seguenti diritti:

- a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
- b) diritto ai permessi retribuiti;
- c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del 7 agosto 1998
- d) diritto ai permessi non retribuiti;
- e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro.
- f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 7 - Durata e sostituzione nell'incarico

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.

2. In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

3. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante, e ai lavoratori, mediante affissione all'albo delle comunicazioni intercorse con le medesime.

ART. 8 - Decisioni

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.

2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

ART. 9 - Incompatibilità

1. La carica di componente della RSU é incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

ART. 10 - Clausola di salvaguardia

1. Le associazioni sindacali di cui all'art. 2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.

2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.

3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.

ART. 11 - Norma transitoria

1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.

ART.12 - Adempimenti dell'ARAN

1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.

2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegata al presente accordo il fac simile del verbale riassuntivi delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.

3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2 entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro mezzo telematico e successivamente con nota scritta.

ART. 13 - Norma finale

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

PARTE SECONDA

Regolamento per la Disciplina dell'elezione della RSU

ART.1 - Modalità per indire le elezioni

1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno

comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.

2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.

3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rilette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

ART. 2 - Quoziente necessario per la validità delle elezioni

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.

2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

ART. 3 - Elettorato attivo e passivo (così come modificato dall'Accordo del 23 luglio 2007, vedi "RSU e PRECARI")

1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla data delle elezioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.

Nei comparti di contrattazione, con esclusione del comparto Scuola, hanno altresì diritto a votare i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

Nel comparto Scuola hanno diritto a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico annuale.

2. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Sono altresì eleggibili i dipendenti indicati nel secondo capoverso del comma 1.

3. I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (annuncio) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui al comma 1, hanno diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.

ART. 4 - Presentazione delle liste

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:

a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella allegata dal n.2 al n.9 al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma 7 che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;

b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell'1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.

3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.

4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.

5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione della competizione elettorale.

6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori.

ART. 5 - Commissione elettorale

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.

3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.

ART. 6 - Compiti della commissione elettorale

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

- elezione del presidente;
- acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;

- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
 - distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
 - nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
 - organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
 - raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
 - compilazione dei verbali;
 - comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
 - esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
 - trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.
2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all'art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART. 7 - Scrutatori

1. È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

ART. 8 - Segretezza del voto

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

ART. 9 - Schede elettorali

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

ART. 10 - Preferenze

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

ART. 11 - Modalità della votazione

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

ART. 12 - Composizione del seggio elettorale

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

ART. 13 - Attrezzatura del seggio elettorale

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

ART. 14 - Riconoscimento degli elettori

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

ART. 15 - Certificazione della votazione

1. Nell'elenco di cui all'art.13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

ART. 16 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac - simile di cui all'art. 12 - parte I del presente accordo.
4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

ART. 17 - Attribuzione dei seggi

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

ART. 18 - Ricorsi alla commissione elettorale

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma 1, ultimo punto.

ART. 19 - Comitato dei garanti

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

ART. 20 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU

1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all'ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.

ALLEGATI

TABELLA N. 1 (art.2 comma 3)

CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE

(omissis)

Le amministrazioni avranno cura di assicurare la integrità delle urne sigillate sino all'inizio delle operazioni di scrutinio.

TABELLA N. 2 (art.17 del Regolamento)

ESEMPIO DI ELEZIONI IN AMMINISTRAZIONE CON 1250 DIPENDENTI

(omissis)

ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO

**COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL QUADRO DEL 7.8.1998
PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE
DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE
DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE**

- Premesso che in data 7.8.1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
- che con il citato CCNL si è attuato l'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e sue successive modificazioni, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;
- considerato che l'art. 2 comma 5 lettere a, b, c, d, del suddetto CCNL consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;
- che nel comparto Regioni-Enti Locali la materia era già stata regolamentata con protocollo di intesa del 26.5.1994;
- al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale,

si conviene

di integrare e modificare l'accordo quadro come di seguito.

1. Numero dei componenti

Il numero dei componenti la RSU, è pari a:

- a) - negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità;
- negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità.

Tale ultimo numero, in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

- negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;
- negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;
- negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;
- negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità;

b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli Enti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;

c) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiore dimensione, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.

2. Calendario delle votazioni

Per le Regioni e per gli altri enti del comparto con più di 4000 dipendenti, le votazioni hanno inizio alle ore 12 del 23.11.1998 e terminano il 25.11.1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art.7, comma 3, parte II del CCNL quadro.

**COMPARTO DEL PERSONALE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL'ACCORDO QUADRO DEL
7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA
DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE**

Premesso che in data 7.8.1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

preso atto che con il citato CCNL si è attuato l'art.47 del decreto legislativo n.29\1993, così come modificato dall'art.6 del decreto legislativo n.396\1997, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;

considerato che l'art.2 comma 5, lettere a, b, c e d del suddetto contratto collettivo consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;

- al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale

si conviene

di integrare e modificare il contratto collettivo siglato il 7.8.1998 quadro come di seguito:

1. È prevista una unica RSU per ogni azienda o ente.
2. All'art.4, comma 1 del CCNL la lettera a) è modificata nel modo seguente:

a) - nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unità

- nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

- nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità
- nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità
- nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità

- nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità.

È confermato il numero dei componenti delle RSU previsto dall'art.4 lett. b) e c) del Contratto Collettivo Quadro.

3. Per le aziende e gli enti, le votazioni hanno inizio alle ore 10 del 23.11.1998 e terminano il 25.11.1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art.7, comma 3, parte II del CCNL quadro.

COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTERI

INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.

Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 47 del d. lgs. n.29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l'Accordo quadro nazionale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;

considerato che l'art.2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;

considerato che nel comparto Ministeri la materia era già stata regolamentata con il Protocollo d'intesa del 12 maggio 1994;

tenuto conto che tale Protocollo va sostituito in relazione ai mutamenti nel frattempo intervenuti;

considerato peraltro che l'Accordo del 7 agosto 1998 necessita, a sua volta, degli adeguamenti ivi previsti in relazione alle obiettive esigenze organizzative delle amministrazioni del comparto e all'esigenza di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;

tenuto presente che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL relativo al quadriennio 1998-2001.

le parti concordano quanto segue

1. Ambiti di costituzione delle RSU

a) Le RSU sono costituite nell'ambito di ciascuna amministrazione in correlazione con la propria struttura organizzativa, presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (Dipartimenti ovvero Direzioni generali ovvero Uffici centrali di livello di Dirigente generale);

b) Per le amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

2. Accorpamenti

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell'espressione del voto, seggio elettorale, concorrendo, nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento, ad eleggere le R.S.U. dove previsto dal precedente punto 1).

3. Numero dei componenti

a) Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1):

- 3 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti fino a 50;

- 5 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 51 a 100.

- 7 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 101 a 200.

b) Per le amministrazioni - o strutture periferiche - aventi un numero di dipendenti superiore a 200, sono confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere b) e c) dell'Accordo quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera a).

4. Inizio e termine delle operazioni elettorali.

Le votazioni hanno inizio alle ore 12.00 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art. 7, comma 3, dell'Accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.

5. Norma finale

Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998, le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15 e con articolazione in pluralità di sedi stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, l'elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le R.S.U. Tali elenchi verranno inviati all'ARAN.

6. Clausola di salvaguardia

Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti concordano di dichiarare che:

1) nel punto 1 del presente Accordo, per « sedi individuate sulla base delle procedure in atto » si intendono quelle di fatto riconosciute dalle singole amministrazioni, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;

2) nelle amministrazioni interessate da riforme o riordini che ne modificano la struttura organizzativa, le R.S.U. saranno costituite, in

relazione a quanto previsto dalla clausola di cui al punto 6, anche successivamente, dove si individueranno, in base alla nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale per ciascuna Amministrazione del Comparto Ministeri, in sostituzione del Comitato dei garanti di cui all'art. 20, seconda parte dell'Accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull'opportunità di riesame della materia in relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all'Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull'Accordo stesso.

COMPARTO AGENZIE FISCALI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PROTOCOLLO DI INTESA PER LE ELEZIONI DELLE RSU NEI COMPARTI DELLE AGENZIE FISCALI E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il giorno 26 settembre 2001 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra l'Aran e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL; UIL; CISAL; CONFSAL; RDB CUB.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo d'intesa:

ART. 1 - Articolo unico

1. Le parti, preso atto che sino al termine della presente stagione contrattuale 1998-2001 al personale dei comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – individuati con il CCNQ del 9 agosto 2000 – si applicano tuttora i CCNL stipulati il 19 febbraio 1999, 21 febbraio e 16 maggio 2001 per il comparto Ministeri, concordano che anche ai fini delle elezioni delle RSU – indette per il 19-22 novembre 2001 – nei medesimi comparti trovino applicazione le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri stipulato il 3 novembre 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. del 15 dicembre 1998, n.292.

COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.

- Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 47 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l'Accordo quadro nazionale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;

- considerato che l'art. 2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;

- tenuto conto delle obiettive esigenze organizzative degli enti del comparto e della necessità di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U. garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;

- considerato che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL relativo al Quadriennio 1998 - 2001,

le parti concordano quanto segue

1. Ambiti di costituzione delle RSU

Le RSU sono costituite, nell'ambito di ciascun ente, presso le strutture periferiche in atto individuate come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:

a. Per gli enti che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;

b. Per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 15 unità e con pluralità di articolazioni delle sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni in atto individuate come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di posto di lavoro;

c. Per quanto attiene alle Sedi Uniche Centrali o Direzioni Generali degli enti, le RSU sono costituite negli ambiti in atto individuati, secondo le caratteristiche ordinamentali degli enti stessi, come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro.

2. Accorpamenti

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell'espressione del voto, seggio elettorale concorrendo nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento ad eleggere la RSU dove previste dal precedente p. 1)

3. Numero dei componenti

a. Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1):

- 3 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti sino a 50;

- 5 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da 51 a 100;

- 7 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da 101 a 200.

b. Negli enti - o strutture periferiche - ove siano presenti professionisti appartenenti alle specifiche tipologie transitate nel comparto per effetto del CCNL sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998 e del CCNL sui permessi distacchi e altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, il numero di componenti previsto alla lettera a), secondo e terzo allinea, è aumentato di 1 se i predetti professionisti superano le 15 unità e di 2 se essi superano le 30 e fino a 50 unità, in modo da riservare al personale professionale di riferimento una rappresentanza nell'organismo. Nelle strutture in cui la presenza di personale appartenente alle predette specifiche tipologie professionali sia superiore a 51 unità, il numero dei componenti della rappresentanza unitaria è incrementato di n. 3 componenti.

c. Per il personale indicato nel punto b. sono istituiti specifici collegi elettorali, con garanzia deidritti di elettorato attivo e passivo.

d. Per gli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - aventi un numero di dipendenti superiore a 200, è confermato il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere b) e c), dell'Accordo quadro, nel rispetto al punto b. della garanzia prevista per i componenti delle RSU delle specifiche tipologie professionali.

4. Dipendenti operanti presso sedi estere

I dipendenti di ruolo dell'ICE e dell'ENIT che operano presso le sedi estere e che sono ricompresi nell'area di applicazione del d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni partecipano alle votazioni per la RSU dell'unità di riferimento presso la Direzione generale del rispettivo ente. A tal fine è costituito apposito seggio presso l'Ufficio Consolare del Paese cui appartiene la sede di lavoro, che, appena terminate le operazioni di scrutinio, comunica l'esito dello scrutinio stesso alla Commissione elettorale di riferimento.

5. Inizio e termine delle operazioni elettorali

Le votazioni hanno inizio alle ore 12,00 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art.7, comma 3, dell'Accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.

6. Norma finale

Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998 gli enti di cui al p.1) lett. b) e c) stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, l'elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le RSU. Tale elenco sarà inviato all'ARAN.

7. Clausola di salvaguardia

Al fine di garantire la rappresentanza al personale degli enti soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti concordemente dichiarano che:

1) nel punto 1 del presente Accordo, per «sedi individuate sulla base delle procedure in atto» si intendono quelle di fatto riconosciute dai singoli enti, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;

2) negli enti interessati da processi di riforma o di riordino che ne modificano la struttura organizzativa, le R.S.U. saranno costituite anche successivamente, in relazione a quanto previsto dal punto 7 (clausola di salvaguardia), nelle strutture o articolazioni in cui si individueranno, in base alla nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale negli Enti aventi carattere nazionale ed articolazione territoriale diffusa del Comparto Enti pubblici non economici, in sostituzione del Comitato dei garanti di cui all'art. 20, seconda parte dell'Accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull'opportunità di un riesame della materia in relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all'Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull'Accordo stesso.

Nota USB Pubblico Impiego:

Il seguente documento prodotto dall'Aran in occasione delle RSU 2007 comprende e assorbe tutte le Note che la stessa Agenzia ha prodotto durante questi anni in occasione dello svolgimento delle elezioni RSU intervenendo, di volta in volta, su fatti e quesiti che non trovavano risposta dalla lettura degli accordi e del regolamento che rimangono, tuttavia, la fonte regolamentare principale.

E' possibile che - in occasione delle RSU 2012 - venga raccolta in una nuova circolare o in un testo coordinato tutta la produzione contrattuale e normativa in essere.

Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)

Roma, 30 luglio 2007 - Prot. 6999

Rinnovo delle RSU. Elezioni del 19 – 22 novembre 2007

Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni e la trasmissione dei verbali elettorali all'ARAN

Raccomandazioni alle commissioni elettorali.

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le associazioni sindacali rappresentative, con Protocollo sottoscritto il 28 giugno 2007 (di seguito indicato come Protocollo), hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del personale dei comparti che, già elette nel 2004, scadono in novembre 2007 (art. 7 Accordo quadro).

Con il citato Protocollo - in corso di pubblicazione nella G.U. - che contiene l'annuncio delle elezioni, è stato definito il calendario delle votazioni con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle amministrazioni dei comparti in indirizzo nei giorni **19 - 22 novembre 2007**.

Sulla base della concreta esperienza di gestione delle precedenti elezioni, al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo hanno convenuto sull'opportunità di riassumere, nel testo che segue, tutte le note inviate in occasione delle passate elezioni, alle quali non si dovrà più fare riferimento.

La presente nota è, anche, completa di tutta la documentazione necessaria, elencata nel sommario, della quale si raccomanda l'attenta lettura.

Si chiede, pertanto, alle amministrazioni articolate sul territorio di consegnare alle proprie amministrazioni/sedi "periferiche", alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle commissioni elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota e gli allegati alla stessa, informando che nel sito internet dell'ARAN www.aranagenzia.it, nella Sezione "Relazioni Sindacali" alla voce "**RSU Comparti 2007**" è pubblicata tutta la documentazione in formato facilmente scaricabile.

Analoga collaborazione si chiede alle organizzazioni sindacali nazionali per le proprie categorie territoriali.

ELEZIONI DELLE RSU DEL 19 – 22 NOVEMBRE 2007

CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE

SOMMARIO:

A) **PROTOCOLLO** del 28 giugno 2007

B) **CHIARIMENTI** §1. Tempistica delle procedure elettorali §2. Sede di elezione della RSU §3. Presentazione delle liste elettorali §4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali §5. Elettorato passivo §6. Procedura per la presentazione delle liste §7. Elettorato attivo §8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione §9. Compiti della Commissione elettorale §10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti §11. Quoziente necessario per la validità delle elezioni §12. Riparto e attribuzione dei seggi §13. Compiti delle Amministrazioni §14. Comitato dei garanti §15. Insediamento della RSU

C) **RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA**

D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI

E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN

ALLEGATI:

- 1 – *PROTOCOLLO DEL 28 GIUGNO 2007 PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI. TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI*
- 2 – *ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU E RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE*
- 3 – *ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO SANITA' (16 OTTOBRE 1998)*
- 4 – *ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI (22 OTTOBRE 1998)*
- 5 – *ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO MINISTERI (3 NOVEMBRE 1998)*
- 6 – *ACCORDO INTEGRATIVO DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (3 NOVEMBRE 1998)*
- 7 – *FAC-SIMILE DEL VERBALE FINALE (in formato stampabile)*

A) PROTOCOLLO DEL 28 GIUGNO 2007

Il "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali" sottoscritto in data 28 giugno 2007 (allegato n. 1), in corso di pubblicazione nella G.U., contiene l'annuncio delle elezioni. Nel calendario sono indicate le varie scadenze che precedono le votazioni. Copia dell'annuncio deve essere affissa all'albo di ciascuna amministrazione.

B) CHIARIMENTI

Ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si limita a fornire chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole generali dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e degli accordi integrativi di comparto, che conservano la loro validità e la cui conoscenza rimane assolutamente fondamentale (allegati da n. 2 a n. 6).

§ 1. Tempistica delle procedure elettorali

Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni dei comparti in indirizzo. Non si deve, pertanto, procedere ad alcun accordo a livello locale in quanto con il Protocollo le elezioni sono già state indette e fissata la relativa tempistica, la votazione e lo scrutinio.

Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.

Il primo giorno delle votazioni (19 novembre 2007) è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale (o dei seggi definiti dalle commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU) ed è anche già utilizzabile, su decisione della commissione elettorale, per le operazioni di voto.

Pertanto, i giorni 19-20-21, nonché il giorno 22 (sino alle ore 14:00) sono dedicati alle votazioni.

E' compito delle commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi, con eccezione dell'ultimo giorno (22 novembre) in cui la chiusura è già fissata alle ore 14:00, dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all'albo dell'amministrazione.

Il giorno 22 novembre 2007- dalle ore 14:00 - è dedicato esclusivamente allo scrutinio.

Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutti le amministrazioni dei comparti in indirizzo, anche lo scrutinio deve avvenire contestualmente e, pertanto, nella singola amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.

Tutte le RSU attualmente in carica, *a prescindere dalla data di costituzione*, sono ricondotte alla scadenza generale di novembre 2007. Ciò significa che devono essere tutte rielette, sia nel caso in cui siano state costituite nel novembre 2004 ovvero che siano state elette o rielette anche in data successiva nel corso del triennio.

§ 2. Sede di elezione della RSU

Il vigente CCNQ di definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 è stato stipulato l'11 giugno 2007. In esso sono chiaramente indicate le amministrazioni che sono comprese nei diversi comparti di contrattazione collettiva.

E' prevista l'elezione di una unica RSU nelle amministrazioni dei comparti:

- Regioni e Autonomie locali
- Servizio sanitario nazionale
- Università

In tali comparti l'elezione della RSU avviene, dunque, a livello di amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico.

Sono previste più sedi di elezione della RSU nelle amministrazioni dei comparti:

- Agenzie fiscali
- Enti pubblici non economici
- Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione
- Ministeri
- Presidenza del Consiglio dei Ministri

In tali comparti, le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche, dovranno procedere, entro il giorno **1 ottobre 2007**, tramite appositi Protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla **mappatura** delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU.

La previsione di collegi elettorali per le specifiche tipologie professionali, contenuta esclusivamente nell'accordo integrativo del comparto Enti pubblici non economici, è superata con la collocazione dei professionisti nell'area dirigenziale.

Copia del Protocollo contenente la mappatura delle sedi RSU dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'Aran e alle confederazioni firmatarie del Protocollo di cui al punto A) entro il giorno **8 ottobre 2007**.

L'adempimento è importante anche perché permette all'Aran di dotarsi di una corretta e compiuta "anagrafe" delle sedi elettorali, condizione questa per la verifica della completezza della raccolta dei dati.

Nel caso in cui insorgano difficoltà a pervenire alla sigla del Protocollo per la mappatura delle sedi RSU, derivanti dalla recente trasformazione e riordino di alcune amministrazioni, dovrà essere data tempestiva informazione all'Aran, in tempi utili al regolare svolgimento delle procedure elettorali. Si rammenta che gli accordi integrativi di comparto (allegati da n. 3 a n. 6) individuano chiaramente l'ambito di costituzione delle RSU.

§ 3. Presentazione delle liste elettorali

Possono presentare le liste elettorali:

1) senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e dell'atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e s.m.i.:

- tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nelle tavole allegate all'ipotesi di CCNQ del 28 giugno 2007 di distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2006-2007 (leggasi CCNQ nel caso in cui sia stato stipulato);
- tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lettera A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
- le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.

2) **devono, invece, presentare lo statuto e l'atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e s.m.i., entro il termine ultimo fissato al 23 ottobre 2007 nel Protocollo di cui al punto A), tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.**

Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo possono anche essere presentati all'Aran, che rilascia un attestato di **mero deposito** in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 può essere presentata all'Aran, che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo caso, quanto indicato al precedente capoverso.

L'Aran pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati (sezione

“Relazioni sindacali” alla voce “Attestati Aran”). Tale elenco non è certamente esaustivo delle organizzazioni sindacali che possono presentare le liste, ma indica solamente quelle che, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui sopra, hanno scelto di farlo attraverso l'attestato Aran, anziché direttamente alle commissioni elettorali.

§ 4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali

Non sono soggetti abilitati a presentare le liste elettorali:

- 1) le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
- 2) le singole organizzazioni sindacali costituenti federazioni di più sigle;
- 3) le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro (es. lista congiunta "cgil fp e cisl fps");
- 4) le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;
- 5) i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non hanno finalità sindacali.

E' compito della commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

§ 5. Elettorato passivo

L'elettorato passivo (candidatura) è riconosciuto:

- a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
- b) ai dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

La permanenza in servizio è qualità che deve permanere anche dopo l'elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU.

I dipendenti che sono in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni esercitano l'elettorato attivo presso l'amministrazione di assegnazione ma conservano l'elettorato passivo nella amministrazione di provenienza, a condizione che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientrino in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo.

Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 3 ottobre 2007 risulti in servizio solo o prevalente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l'elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell'amministrazione di provenienza e che quest'ultima sia pubblica e rappresentata dall'Aran. L'eccezione si giustifica perché si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell'istituto del comando in senso stretto. In questo caso, se si applicasse la regola letterale per cui il personale comandato è escluso dall'elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.

Il personale comandato presso Enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l'elettorato attivo e passivo nell'amministrazione di provenienza.

Dal diritto a candidarsi (elettorato passivo) sono comunque esclusi:

- i presentatori della lista;
 - i membri della commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
 - gli altri dipendenti a tempo determinato che non hanno i requisiti indicati nella lett. b) del presente paragrafo.
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza.**

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite

affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. La formale accettazione della candidatura è una decisione discrezionale delle singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista, anche se auspicabile per la trasparenza della candidatura stessa.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

§ 6. Procedura per la presentazione delle liste

L'art. 4 del regolamento elettorale indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori dipendenti necessario per la presentazione della lista.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa. In questo caso la delega deve essere allegata alla lista).

Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.

Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente dell'amministrazione sede di elezione della RSU.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell'amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione.

Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell'amministrazione interessata (dirigente del servizio preposto o dipendente all'uopo delegato), di seguito si allega fac-simile della dichiarazione dell'amministrazione da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando che l'amministrazione non può, se richiesta, rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio) ai sensi dell'art. 4, comma 7, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale:

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a _____ in qualità di _____
attesto che il Sig/ra (*presentatore/trice della lista*) _____ nato/a a _____ il _____
identificato/a con documento (*indicare tipo ad es. carta d'identità o equipollente*) _____ n. _____
rilasciato da _____ il _____ **ha apposto la firma in mia presenza.**

Luogo e Data

Timbro Amministrazione
Firma

I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori.

Le liste possono essere presentate dal 4 ottobre 2007 al 23 ottobre 2007, ultimo giorno utile.

La commissione elettorale comunica, attraverso affissione all'albo dell'amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l'amministrazione sia chiusa nella giornata del 23 ottobre 2007 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all'ufficio dell'amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale e poi direttamente alla commissione elettorale non appena insediata. La lista può anche essere inviata per posta, ma deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa testo il protocollo della commissione elettorale o dell'amministrazione.

Per individuare l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della commissione elettorale o dell'amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione esatta. E' esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.

E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.

Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della commissione elettorale e l'amministrazione non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri.

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell'Aran tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).

Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l'amministrazione deve darne immediata comunicazione all'Aran.

§ 7. Elettorato attivo

Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto):

- a) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso l'amministrazione, indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa e cioè il personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, purché a tempo indeterminato nell'amministrazione di provenienza,
- b) i dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro è, anche a seguito di atto formale dell'amministrazione, prorogato ai sensi di legge e/o inserito nelle procedure di stabilizzazione alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio).

Il personale comandato presso enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l'elettorato attivo e passivo nell'amministrazione di provenienza.

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:

- **il personale a tempo determinato che non ha i requisiti indicati nella lett. b) del presente paragrafo, nonché quello con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...**
- **il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;**
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale; - il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale delle sedi estere titolare di contratto locale;
- il personale con contratto di consulenza (art. 7 del D.lgs 165/2001) o comunque "atipico".

I dipendenti che, nel periodo intercorrente tra la data di inizio delle procedure elettorali (3 ottobre 2007) e quello delle votazioni, acquisiscono i requisiti di cui alle lett. a) e b), hanno diritto al solo elettorato attivo senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.

Il diritto di voto è esercitato dai dipendenti in una unica sede. E' compito della commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più comuni).

§ 8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione

I componenti della commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo, in servizio presso l'amministrazione in cui si vota.

In presenza di ubicazioni diverse nella amministrazione sede unica di RSU, il componente della commissione può essere sia un

dipendente della sede principale che di quella staccata, purché sia dipendente dell'amministrazione interessata.

Nel caso in cui sia prevista nel comparto una pluralità di sedi delle RSU nella stessa struttura (ad es. per i Ministeri, gli Enti pubblici non economici, etc.) il componente della commissione elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purché in servizio presso la medesima sede di lavoro.

Non possono essere designati quali componenti della commissione elettorale i dirigenti anche assunti a tempo determinato.

L'amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della commissione elettorale.

I componenti della commissione elettorale sono integrati, automaticamente, con i lavoratori designati allo scopo nelle liste presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della commissione stessa.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione.

Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, se il presentatore di lista è un dipendente dell'amministrazione in cui si vota può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente.

La commissione elettorale deve essere insediata entro il 15 ottobre 2007 e formalmente costituita entro il 18 ottobre 2007. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione dell'Amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti). Pertanto, può essere insediata ed operare anche prima del 15 ottobre, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

Per individuare, in prima istanza, in modo unitario il momento dell'insediamento, le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio dell'amministrazione preposto, cui spetta, parimenti, il compito della comunicazione di insediamento della commissione elettorale, della indicazione del locale ove la stessa opera e della trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti.

Con l'avvenuto insediamento della commissione elettorale le liste e tutti gli atti sono consegnati direttamente a quest'ultima.

Nel caso in cui non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della commissione elettorale, la circostanza non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché le liste elettorali possono essere presentate sino al giorno 23 ottobre 2007, è questa in sostanza la data ultima per la definitiva costituzione della commissione elettorale. L'amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della commissione elettorale. Se alla data del 23 ottobre - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l'amministrazione dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne *immediata* comunicazione all'Aran. Si rammenta, in ogni caso, che la RSU è soggetto necessario, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione integrativa.

Il mancato insediamento e costituzione della commissione elettorale nei termini previsti dal calendario non inficia la sua regolare costituzione anche in tempi successivi entro, appunto, l'ultimo giorno previsto per la presentazione delle liste. Non vi è alcuna competenza delle amministrazioni a negare lo svolgimento delle elezioni nell'ipotesi in cui la costituzione della commissione elettorale avvenga solo l'ultimo giorno (23 ottobre 2007).

Tutte le amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

I rapporti tra le amministrazioni e i componenti delle commissioni elettorali sono disciplinati, in particolare - su conforme parere del Dipartimento della Funzione Pubblica espresso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 - tenendo presente che, essendo le operazioni elettorali un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio.

§ 9. Compiti della Commissione elettorale

Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi in corso delle procedure elettorali. E' compito delle commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, facendo anche riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito sono indicati gli adempimenti della commissione elettorale.

1) Nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi, fermo restando l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione già fissato alle ore 14:00, avvertendo con pubblicità nell'albo dell'amministrazione tutti i dipendenti elettori. La commissione elettorale, in ogni caso, **non può modificare le date di votazione e di scrutinio**, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da favorire la massima partecipazione al voto del personale ma, contestualmente, non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verificasse che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino alle ore 14:00 del giorno 22 novembre, data e ora fissate per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale.

2) Acquisisce dall'amministrazione l'elenco generale degli elettori.

3) Riceve le liste elettorali.

4) Verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità.

5) Esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, **esclusivamente** alla commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali di cui è consentita la regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature, ecc.), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti al proposito.

In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni - per le organizzazioni sindacali rappresentative - non perfettamente conformi o aggiuntive rispetto alle tabelle allegate all'ipotesi di CCNQ del 28 giugno 2007 e - per quelle non rappresentative - rispetto ai propri statuti. Anche in questi casi deve essere assegnato, con le medesime modalità di cui sopra, un termine per la regolarizzazione. Le decisioni della commissione elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di portare a termine tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.

Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni e comunque dal giorno 12 novembre 2007.

6) **Definisce, previo accordo con il dirigente dell'amministrazione preposto o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e il personale in missione. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo restando che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico.**

I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'albo dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni.

7) Predisporre il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell'art. 9 del regolamento elettorale.

8) Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.

9) Predisporre l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio.

10) Nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

11) Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio elettorale il quorum non sia raggiunto non si deve procedere allo scrutinio.

12) Raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati.

13) Redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi e proclama gli eletti.

Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.

Nel compilare il verbale finale, la commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

§ 10. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

Il fac-simile del verbale finale, allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed alla presente nota in formato stampabile (allegato n. 7), non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.

Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, anche se predisposti dai sindacati.

Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si sottolineano le seguenti avvertenze, tenendo conto che il verbale è organizzato in cinque parti che devono essere tutte scrupolosamente compilate:

- 1 - la prima parte riguarda i dati identificativi dell'amministrazione, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;*
- 2 - la seconda parte riguarda i dati numerici dei dipendenti aventi diritto al voto (elettori) e i dati dei votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum). Sotto la voce "collegio", è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa alle figure professionali a cui non si deve fare riferimento poiché non riguarda in alcun caso le elezioni in oggetto. Con il termine "collegio" si fa riferimento alla sede di elezione della RSU, i riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi "staccati" i cui voti devono confluire nel collegio elettorale. Nel caso in cui vi sia un solo seggio i due termini coincidono;*
- 3 - la terza parte riguarda i dati delle schede scrutinate distintamente per schede valide, schede bianche, schede nulle, nonché il totale. Riporta, inoltre, i nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;*
- 4 - la quarta parte riguarda nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero dei seggi da attribuire ed infine il numero di seggi assegnati a ciascuna lista;*
- 5 - l'ultima parte del verbale è costituita dallo spazio per la firma da parte della commissione elettorale, nelle persone del presidente e dei componenti.*

La commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati quali:

- la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);*
- la distinzione per sesso del numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);*
- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;*
- la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni (vedi anche § 11);*
- la corrispondenza tra numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;*
- la corrispondenza del totale dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse le schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste e non il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati della lista stessa);*
- la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista (non devono essere scritti i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli delle liste per l'attribuzione dei voti a livello nazionale);*
- l'indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione (vedi anche § 12);*
- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della commissione stessa.*

La commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell'amministrazione dei risultati elettorali. Decorso i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la commissione elettorale ne dà atto nel

verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati sono stati presentati ricorsi o reclami la commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.

Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio sono notificati dalla commissione elettorale all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.

All'amministrazione deve essere consegnato oltre al verbale finale in originale o copia conforme, anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale, per il successivo inoltro all'Aran.

Si sottolinea l'importanza che riveste l'invio all'Aran anche di copia della scheda predisposta per le votazioni in quanto dalla stessa sono, senza alcun dubbio, rilevabili le esatte denominazioni delle liste presentate e votate dai lavoratori.

L'invio all'Aran deve avvenire **esclusivamente a cura dell'amministrazione ed inderogabilmente entro i 5 giorni successivi alla consegna.**

E' compito della commissione elettorale verificare che l'Amministrazione vi abbia provveduto nei tempi previsti. La trasmissione del verbale all'Aran dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità indicate al punto E) della presente nota.

La commissione elettorale al termine delle operazioni di cui sopra, sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, **esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dall'Amministrazione.**

Come previsto dall'art. 16, comma terzo, dell'Accordo del 7 agosto 1998 – parte II Regolamento elettorale - il plico (esclusi i verbali) dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra commissione elettorale e amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Successivamente, decorsi tre mesi, sarà distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato dell'amministrazione (comma quarto del medesimo articolo).

Le decisioni della commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

§ 11. **Quoziente necessario per la validità delle elezioni**

Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori $[(125:2)+1]$; nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori $[(126:2)+1]$.

La commissione elettorale **autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio** (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) **solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.**

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto **non si deve**, pertanto, procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. **In questo caso non è ammessa la presentazione di nuove liste.**

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, **l'intera procedura** è attivabile nei successivi 90 giorni.

§ 12. **Riparto e attribuzione dei seggi**

Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- 1) definizione del quorum
- 2) ripartizione dei seggi alle liste
- 3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti

Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale dell'Amministrazione, secondo la seguente **TABELLA:**

- a) tre componenti nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
b) altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti);
c) altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Amministrazioni che occupano da 3.001 dipendenti in poi.

Nei comparti Università e Ricerca, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento alla tabella sovrastante.

Diversamente, nei comparti Enti pubblici non economici, Ministeri, Regioni e Autonomie locali, Sanità, ove sono stati stipulati gli accordi integrativi, per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto allegati alla presente nota.

Nei comparti Agenzie Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri si dovrà fare riferimento all'accordo integrativo del comparto Ministeri (cfr. Protocollo del 28 giugno 2007).

Ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti", è compito della commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati).

A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

1 - il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;

2 - il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);

3 - i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 124 aventi diritto al e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè $119 : 3 = 39,666 = \text{QUORUM}$

LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all'esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48
lista n. 2 voti validi 46
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 11
totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1	voti validi	48	diviso quorum	39,666	= 1 seggio	resti	8,333
lista n. 2	voti validi	46	diviso quorum	39,666	= 1 seggio	resti	6,333
lista n. 3	voti validi	12	diviso quorum	39,666	= 0 seggi	resti	12,000
lista n. 4	voti validi	11	diviso quorum	39,666	= 0 seggi	resti	11,000
<u>totale voti validi</u>							<u>117</u>

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1	voti validi	55
lista n. 2	voti validi	40
lista n. 3	voti validi	12
lista n. 4	voti validi	10
<u>totale voti validi</u>		<u>117</u>

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1	voti validi	55	diviso quorum	39,666	= 1 seggio	resti	15,333
lista n. 2	voti validi	40	diviso quorum	39,666	= 1 seggio	resti	0,333
lista n. 3	voti validi	12	diviso quorum	39,666	= 0 seggi	resti	12,000
lista n. 4	voti validi	10	diviso quorum	39,666	= 0 seggi	resti	10,000
<u>totale voti validi</u>							<u>117</u>

Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Solo **dopo** avere ripartito i seggi tra le liste, la commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista. Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscono, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. **Anche in questo caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione.**

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni "seggi

assegnati” e “seggi attribuiti” coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai “seggi assegnati”.

§ 13. Compiti delle amministrazioni

L'amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle elezioni, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative, assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle stesse, e facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della commissione e sui relativi adempimenti elettorali.

L'amministrazione, anche per facilitare il lavoro della commissione elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 4 ottobre 2007, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali, **che ne fanno richiesta**, l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto (cfr. § 7 elettorato attivo) distintamente per sesso, nonché sottoelenchi anch'essi in ordine alfabetico articolati in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla commissione elettorale (cfr. § 7 e 9).

Deve altresì concordare gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la commissione elettorale, e fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello della consegna dell'elenco degli elettori, la messa a disposizione di:

- locale per la commissione elettorale;
- locali per il voto;
- materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne,...);
- stampa del “modello” della scheda predisposta dalla commissione elettorale;
- stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;
- cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza prendendo accordi con l'UTG).

L'amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro. Al proposito si evidenzia che i componenti delle commissioni elettorali, gli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio (cfr. § 8).

L'amministrazione deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo, nonché copia della scheda predisposta per le votazioni, entro 5 giorni dalla loro consegna da parte della commissione elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al punto E) della presente nota.

§ 14. Comitato dei garanti

Contro le decisioni della commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale (parte II Accordo quadro).

Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso, da uno nominato dall'amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio.

In ordine al componente sindacale la dizione “organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso” non deve essere letta come “tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso” nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l'attribuzione di un seggio assegnato ad una altra lista, il Comitato dei garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate). Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla commissione elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi.

Nel merito della composizione del Comitato dei garanti, si fa presente che il disposto del secondo comma dell'art. 19 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'Aran.

Le amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua costituzione.

Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o comunque di componimento consensuale delle controversie.

Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.

L'Aran non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni.

Il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'Aran. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso al giudice del lavoro.

Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare sospensiva, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

§ 15. Insedimento della RSU

La commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati elettorali all'albo dell'Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene così definitivo - della conferma della proclamazione degli eletti. L'insediamento della RSU è contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali (cfr. § 9). Dalla proclamazione degli eletti la RSU può, quindi, legittimamente operare.

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o al giudice del lavoro, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA

Con la consegna di copia della presente nota alle commissioni elettorali ed alle stesse organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'Aran, nel pieno rispetto della libertà sindacale, si augura di raggiungere l'obiettivo della massima regolarità delle elezioni e che la documentazione che sarà inviata possa essere perfettamente corretta dal punto di vista formale con riguardo agli adempimenti di spettanza, al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività. Allo scopo si formulano le seguenti raccomandazioni:

a) il verbale elettorale finale è unico, corrisponde al fac-simile allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e alla presente nota e non è suscettibile di variazioni

b) il verbale elettorale finale non può contenere omissioni o cancellazioni

c) la commissione elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale finale e si assicura che allo stesso sia allegata copia della scheda elettorale

d) i nomi delle organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede elettorali.

Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare l'esattezza di tale adempimento, a norma dell'art. 20 del regolamento elettorale. Eventuali correzioni dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento elettorale che prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell'arco dei cinque giorni di affissione dei risultati (vedi lett. B § 9);

e) nel caso in cui le Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a quanto indicato nel precedente

punto d) delle presenti raccomandazioni, l'Aran non potrà procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica di dati elettorali risultati eventualmente imprecisi;

f) le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali pervenuti all'Aran dovranno essere effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dall'apposito Comitato paritetico previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 165/2001. Detto criterio, già stabilito, in via generale per tutti i comparti, dal citato Comitato paritetico, da ultimo nella seduta del 18 ottobre 2005, stabilisce, anche, che le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili ai fini dell'attribuzione dei voti per la rappresentatività, debbano essere effettuate con le seguenti modalità:

- mediante l'invio di un nuovo verbale elettorale ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla commissione elettorale;
- ove la commissione elettorale non sia più funzionante, da una certificazione effettuata a norma di legge dall'Amministrazione attestante la denominazione della lista originaria presentata dal sindacato che chiede la correzione, risultante agli atti del verbale depositato presso la medesima Amministrazione. La certificazione dovrà essere corredata della scheda elettorale.

Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al presente punto qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della commissione elettorale.

Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le commissioni elettorali e alle organizzazioni sindacali delle singole amministrazioni, cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che la mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e) e f), nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento elettorale di cui all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, potrebbe impedire, per i singoli soggetti, il conteggio, ai fini del calcolo della rappresentatività, dei voti ottenuti nelle sedi di lavoro dove si è verificato l'errore.

Si evidenzia nuovamente, infine, che ai sensi dell'art. 6, parte II dell'Accordo del 7 agosto 1998, la commissione elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni alla amministrazione, la quale deve debitamente conservarli (cfr. §10).

D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI

L'Aran ha il compito di fornire alle amministrazioni la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole amministrazioni, l'Aran risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già trattate nella presente nota.

In ogni caso, l'Aran non risponderà dopo l'insediamento delle Commissioni elettorali su materie di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali) né fornirà pareri telefonici.

L'Aran non darà riscontro, in quanto ciò esula dalla propria competenza istituzionale, a quesiti posti sia dalle commissioni elettorali che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti, che da singoli dipendenti.

Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da amministrazione diversa dall'Aran, e contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, negli Accordi integrativi di comparto e con la presente nota di chiarimenti, non dovrà essere presa in considerazione.

E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN

Si significa, innanzitutto, la necessità e l'importanza di una piena collaborazione da parte delle amministrazioni nel corretto adempimento di quanto richiesto, anche con riguardo alla tempestività nell'invio dei verbali elettorali. Infatti, come noto, i risultati elettorali faranno media con i dati associativi relativi al 31 dicembre 2006 e la rilevazione complessiva (deleghe e voti) dovrà essere portata a termine dall'Aran entro i tempi utili per poter consentire all'Agenzia stessa, previa certificazione dei dati da parte del Comitato paritetico previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 165/2001, di accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali per il biennio economico 2008-2009, che decorre dall'1 gennaio 2008.

Non sfugge, pertanto, per l'esiguità dei tempi a disposizione, l'importanza della collaborazione di codeste amministrazioni nell'invio tempestivo dei verbali elettorali (corredati dalla copia della scheda elettorale) che dovrà essere effettuato tenendo scrupolosamente conto delle seguenti indicazioni:

a) Il fac-simile del verbale elettorale finale (che è unico per tutte le amministrazioni) è allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché alla presente nota, non è suscettibile di variazioni da parte delle commissioni elettorali e non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr. § 10 e lettera C).

- b) La commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all'albo, il verbale finale in originale o copia conforme all'amministrazione per il suo successivo inoltro all'Aran (cfr. § 10), congiuntamente ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale della scheda elettorale predisposta per il voto.
- c) L'invio all'Aran deve avvenire **esclusivamente a cura dell'amministrazione entro i 5 giorni successivi alla consegna** (cfr. § 10 e 13).
- d) L'Aran **non prenderà in considerazione** invii che abbiano diversa provenienza, anche se da parte dalle Commissioni elettorali.
- e) ***La trasmissione deve avvenire*** esclusivamente tramite posta ***con Raccomandata con ricevuta di ritorno (RRR) all'indirizzo:***

ARAN – UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – VIA DEL CORSO, 476 – 00186 ROMA

Pertanto le amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l'Aran non ne terrà conto, considerandolo come non avvenuto in attesa della lettera raccomandata ufficiale.

f) La trasmissione deve avvenire con lettera di accompagnamento firmata dal dirigente o dal responsabile del servizio preposto su carta intestata dell'amministrazione, ***per individuarne con certezza il mittente, contenente l'indicazione della avvenuta affissione dei risultati elettorali per cinque giorni e la eventuale pendenza di ricorsi alla commissione elettorale.***

Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso, con l'apposita annotazione, e sarà cura dell'amministrazione comunicare, con nota successiva, l'esito degli stessi.

Il verbale elettorale dovrà essere nuovamente inviato nel solo caso in cui, per effetto dell'esito dei ricorsi, siano intervenute modifiche. In quest'ultimo caso l'amministrazione deve inviare il nuovo verbale immediatamente dopo la consegna da parte della commissione elettorale.

g) Il verbale elettorale che l'amministrazione trasmette all'Aran deve essere **la copia originale consegnata dalla Commissione elettorale (in tal caso sarà trattenuta la copia autenticata dello stesso) o una copia autenticata nel caso in cui sia trattenuto l'originale.** L'amministrazione avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.

h) Al verbale elettorale **deve essere allegata la copia della scheda predisposta e utilizzata per il voto,** siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale. Dalla scheda elettorale sono chiaramente individuabili le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista votate dai lavoratori.

Si raccomanda a tutte le amministrazioni di dare tempestiva comunicazione all'Aran nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, condizione affinché questa Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.

Dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione. Si confida, pertanto, nella più ampia collaborazione, ribadendo che la raccolta dei dati elettorali deve essere effettuata in tempi utili all'accertamento della rappresentatività per il biennio 2008-2009, che decorre dall'1 gennaio 2008.

RSU in pillole

Che cosa sono le RSU

RSU vuol dire Rappresentanze Sindacali Unitarie. Può costituirsi in ogni luogo di lavoro pubblico e privato con almeno tre persone elette da tutti i lavoratori di ruolo (esclusa la dirigenza) iscritti e non iscritti al sindacato (in enti locali e sanità 1 solo Rsu per le strutture fino a 15 dipendenti).

Nel Pubblico Impiego la normativa fondamentale di riferimento è data da:

- il decreto legislativo n. 165/2001 (art. 42 e 43);
- l'"Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale" del 7 agosto 1998.

Come si formano le RSU

Le RSU si formano con le elezioni. E' necessario che partecipi al voto almeno il 50% + 1 degli elettori. In caso contrario le RSU non si costituiscono e occorre indire nuove elezioni

I candidati alle RSU sono eletti su liste proposte dalle organizzazioni sindacali, ma non hanno l'obbligo di essere iscritti ad alcun sindacato.

Quale ruolo svolgono le RSU

Le RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) di comparto, esercitano la contrattazione e stipulano contratti decentrati in ogni luogo di lavoro

Chi è eletto nella RSU rappresenta tutti i lavoratori.

Le RSU, dunque, tutelano i lavoratori collettivamente, controllando l'applicazione del contratto o trasformando in vertenza problemi altrimenti non risolvibili.

Le RSU possono anche farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto tra lavoratore e datore di lavoro, per poi trasferire, eventualmente, la tutela del lavoratore al sindacato o, in casi particolari, ai legali.

La forza delle RSU deriva sia dal potere attribuito dal contratto e dalle leggi, sia dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni e una ampia condivisione degli obiettivi.

Per questo le RSU rappresentano l'elemento di spicco della base della nostra Organizzazione Sindacale USB.

Le RSU funzionano come unico organismo che decide a maggioranza la linea di condotta da tenere nelle trattative.

Quanto dura in carica

Le RSU svolgono il loro ruolo a tempo determinato. Resta in carica tre anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono tenere nuove elezioni. Sono inoltre previsti, all'art. 7 dell'Accordo Quadro già citato, i casi di dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e l'eventuale decadenza prima del termine.

La tutela del delegato RSU e l'esercizio dei diritti sindacali

L'eletto RSU ha una tutela rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore (artt. 1-15 dello Statuto dei Lavoratori).

I componenti delle RSU sono, inoltre, titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti.

Tra questi: l'uso della bacheca (anche elettronica), la convocazione di assemblee, l'uso di permessi retribuiti, etc.

DOMANDE E RISPOSTE PIÙ FREQUENTI

Categoria: Liste

1. Presentazione lista gruppo lavoratori senza O.S.

Domanda:

Sono un dipendente comunale di una città del sud e nel nostro comune ci sono solo Cgil, Cisl e Uil. Con un gruppo di colleghi vorremmo presentare una lista alle RSU formata da lavoratori non iscritti a nessun sindacato, ma i sindacalisti ci hanno detto che è vietato e se vogliamo candidarci con loro dovremmo prima iscriverci, ma questa soluzione non ci soddisfa, soprattutto perché siamo in disaccordo con quei sindacati. E' possibile fare una lista del vostro sindacato?

Risposta:

Certo. USB ha sempre sostenuto che dovesse essere consentito anche a comitati e gruppi di lavoratori di presentare liste alle RSU.

Per questo USB mette a disposizione di questi lavoratori la possibilità di presentare liste.

2. Candidatura di consigliere comunale

Domanda:

In riferimento al regolamento RSU, art.9 INCOMPATIBILITA', un lavoratore consigliere comunale nel comune di residenza, può candidarsi nella lista per le RSU nel comune dove lavora?

Risposta:

Sì. L'art.9 che tu citi, nella sua genericità, è norma abbastanza controversa e, per certi versi, in odore di anticostituzionalità; è peraltro da dimostrare il "conflitto di interessi" tra un amministratore locale (di altro ente) o un dirigente di partito con l'eventuale carica di RSU. Tanto è vero che la norma citata non vieta la candidatura, ma la carica. Peraltro l'Aran, nella nota di chiarimenti che sviscera tutte le problematiche, evita accuratamente di occuparsi di tale articolo.

Quindi, nella formulazione dell'art.9, non c'è incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e la candidatura RSU.

Insorge l'incompatibilità nel momento in cui vi fosse l'elezione alla carica di RSU e solo in quel momento il soggetto decade dalla carica di RSU, a meno che non si sia dimesso dalla carica di consigliere optando per la carica di RSU.

3. Sottoscrittori di lista

Domanda:

Il presentatore della lista può anche essere sottoscrittore della stessa? e i candidati? e il componente della commissione elettorale? e gli scrutatori?

Risposta:

Tutti i lavoratori-elettori dell'ente possono sottoscrivere la lista.

Ricordare sempre che laddove le norme non prescrivono specifici divieti, non c'è incompatibilità.

4. Sottoscrizione di una lista e candidatura in altra

Domanda:

Al di là di questioni di opportunità, un soggetto che ha sottoscritto per la presentazione di una lista e, successivamente, decide di candidarsi in una lista concorrente può farlo? (ovviamente senza sottoscrivere anche per la lista per cui si candida)

Risposta:

Sì

5. Candidatura di funzionario ufficio personale

Domanda:

vorrei sapere se un FUNZIONARIO dell'ufficio personale può candidarsi nelle liste dell'R.S.U.

Risposta:

Tutto il personale del comparto (a cui cioè si applica il Contratto del comparto) può candidarsi. E' esclusa sia dalla candidatura che dal voto l'area della Dirigenza per la quale si applica altro contratto.

6. Nomina del membro di CE prima della presentazione della lista

Domanda:

se presento la lista elettorale dopo il termine per la nomina del componente della CE posso comunque nominare - entro tale data -il predetto membro?

Risposta:

La nomina del membro di Commissione elettorale è facoltà esclusiva delle OO.SS. presentatrici di lista e pertanto in mancanza della lista presentata non è possibile nominare il membro. C'è da ribadire che i termini previsti per l'insediamento e per la costituzione della C.E., non sono perentori e quindi non impediscono alle O.S. che presentano la lista successivamente - entro il termine di presentazione della lista - la nomina del membro della C.E.

Questa lettura è confermata anche dalla Nota esplicativa dell'Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8.

7. Individuazione sedi RSU

Domanda:

Ufficio con meno di 15 dipendenti può essere sede di RSU ed esprimere 3 candidati o deve essere accorpato con altro ufficio viciniore?

Risposta:

Le sedi di RSU sono stabilite dagli accordi e non possono essere variate in sede locale. Pertanto se i due uffici sono inseriti nella stessa RSU voteranno per la stessa ed eleggeranno i delegati in base al numero complessivo di dipendenti votanti.

In particolare, per il comparto Ministeri - ministero della Giustizia-, si faccia riferimento all'accordo integrativo che puoi trovare sul nostro sito www.rsu2012.usb.it

8. Modifica della lista già presentata

Domanda:

successivamente alla presentazione formale della lista con allegate le firme di sottoscrizioni è possibile modificare la lista candidati aggiungendone un'altro?

Risposta:

La lista, una volta presentata, è formalmente chiusa. L'unica possibilità di modifica prevista è la correzione di "difetti meramente formali", anche a seguito di contestazione da parte della Commissione elettorale. Risulta abbastanza difficile equiparare il mancato inserimento di un candidato, come l'inserimento di ulteriori firme di sottoscrizione, a difetto meramente formale (vedi la Nota Aran di chiarimenti, paragrafo 9, punto 5).

9. Presentazione di una sola lista

Domanda:

In una sede di lavoro che può eleggere 3 componenti RSU è stata presentata una sola lista con un solo candidato. Se non ci saranno altre liste secondo il dirigente non si potranno svolgere le elezioni. E' così?

Risposta:

Le elezioni si debbono svolgere comunque.

Si deve tener conto che le elezioni RSU hanno un duplice fine: quello di eleggere la rappresentanza sindacale dell'amministrazione e quello di verifica nazionale della rappresentatività delle OO.SS. e quindi anche il prevedibile mancato insediamento della futura RSU non può impedirne lo svolgimento. Solo in caso di mancata presentazione di liste l'amministrazione deve contattare immediatamente l'Aran (ultimo capoverso, paragrafo 6, nota

Aran 6999 del 30 luglio 2007.

Si pone però il problema della costituzione della Commissione elettorale che deve essere composta da almeno 3 membri; tale problema viene risolto con la nomina dei 2 membri mancanti dalla O.S. che ha presentato l'unica lista (occorre attendere il termine ultimo di presentazione delle liste.

Sarebbe opportuno che l'unica lista presentata avesse almeno 3 componenti perché altrimenti sarebbe impossibile poi costituire la RSU e si dovrebbero comunque svolgere nuove elezioni. In quanto al parere del Dirigente è bene ribadire che le elezioni sono di stretta competenza delle OO.SS. e le Amministrazioni -a parte le incombenze loro assegnate- non possono entrare nel merito delle operazioni elettorali come ribadito dalla nota Aran citata, al paragrafo 13.

10. Variazione della lista elettorale

Domanda:

Una volta presentata la lista può la stessa essere integrata? nel caso si potesse ripresentare una nuova lista bisogna di nuovo raccogliere le sottoscrizioni di lista? mi fate sapere in ogni caso come si deve procedere?

Risposta:

Con la presentazione della lista questa è formalmente chiusa e non è possibile apportare modifiche. C'è da ricordare che la correzione di "meri errori formali", quali anche la dicitura esatta della lista, possono essere corretti ed, anzi, è la CE a sollecitare eventuali correzioni, anche dopo il termine di presentazione.

Nel caso ci fosse l'esigenza di variare i nominativi della lista elettorale, questo non potrebbe avvenire tramite una semplice correzione perché, in teoria, i sottoscrittori appongono la loro firma proprio a sostegno di una serie di nomi già individuati.

Rimaniamo dell'avviso però che, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, sia possibile presentare una nuova, e diversa, lista completa delle firme dei sottoscrittori in sostituzione della precedente.

11. Logo ufficiale della lista USB Pubblico Impiego

Domanda:

Il logo ufficiale che dovrà comparire sulle schede elettorali deve essere fornito a parte o viene utilizzato quello dei prestampati che forniamo con la presentazione della lista?

Risposta:

Il logo ufficiale delle liste USB Pubblico Impiego è quello stampato su cartoncino inserito nel libretto "Istruzioni per l'uso" che abbiamo distribuito a tutte le strutture. Il logo può essere allegato alla lista o consegnato all'amministrazione anche successivamente affinché la stessa possa predisporre le schede e altro materiale elettorale.

Nel caso l'Amministrazione avesse necessità del logo in formato elettronico, potete scaricare i file (.jpg e .gif) dal sito www.rsu2012.usb.it, nella sezione "Materiali".

12. Candidatura e iscrizione a sindacato

Domanda:

Posso candidare un lavoratore iscritto ad un altro sindacato, dal quale vuole uscire, ma vista la ristrettezza dei tempi quando presenterò la lista risulterà ancora iscritto a quel sindacato?

Risposta:

Sì. La candidatura è assolutamente svincolata dalla adesione al sindacato.

13. Termine per presentazione liste

Domanda:

La CE c/o L'Ufficio delle Dogane di Palermo, peraltro a firma di uno dei tre componenti e non del Presidente, ha pubblicato una nota con la quale indica la scadenza della presentazione delle liste al il giorno successivo a quello indicato come termine ultimo nel calendario elettorale. Ho predisposto una nota al fine di evitare ricorsi postumi. Voi che ne dite?

Risposta:

Il termine di presentazione delle liste è stabilito dal protocollo sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS.: tale termine è perentorio e non può essere superato, né dalla CE, né da accordi locali (come tutti i termini del calendario).

Le liste presentate oltre tale data sono nulle (anche quelle spedite per posta devono comunque pervenire entro tale termine).

L'unica eccezione prevista è quando il termine ultimo coincida con un giorno di chiusura dell'amministrazione (ad es. la festa del patrono); in tal caso il termine slitta -automaticamente- al giorno successivo.

Il tutto è chiarito nella nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 6.

14. Candidatura e carica istituzionale o politica

Domanda:

E' chiaro che non c'è incompatibilità tra candidatura RSU e altra carica istituzionale o politica, ma vorrei sapere se sia lecito e possa essere opportuno che la commissione elettorale richieda ai candidati un'autocertificazione di non svolgere altra carica per verificarne la candidatura ed evitare il successivo decadimento della carica RSU qualora venisse eletto.

Risposta:

Non vi è incompatibilità alla candidatura.

La CE non può quindi entrare nel merito di una "eventuale e futura" incompatibilità prevista dall'art.9 e richiedere una autocertificazione che peraltro non è prevista da nessuna parte.

La CE termina i suoi compiti e la sua esistenza con la proclamazione degli eletti ed i relativi adempimenti.

La verifica di incompatibilità con la carica di RSU spetterà poi alla RSU stessa e all'amministrazione; potrebbe verificarsi il caso di un eletto che si dimetta dalla carica che ricopre optando per la RSU e quindi ha ancora meno senso la richiesta della CE.

15. Indipendente in lista e dicitura

Domanda:

Mi sono candidato come indipendente e capolista. Il presidente della commissione elettorale nel sottoporci i fac-simile delle schede ha sostenuto che non poteva inserire la dicitura indipendente al fianco del mio nome perché ciò avrebbe potuto comportare un vantaggio o una non meglio specificata non uguaglianza rispetto agli altri candidati delle altre liste. Siccome non sono convinto della cosa, chiedo un vostro parere e se posso oppormi alle stampa di questi fac-simile in qualche modo.

Risposta:

La questione non è normata dal regolamento nè viene affrontata dall'Aran nelle circolari.

Premesso che, in generale, le cose non espressamente vietate sono consentite (guardiamo il caso delle incompatibilità), la questione deve essere risolta in sede di CE e non vediamo quale danno o vantaggio potrebbe arrecare la dicitura di cui si parla oltre a rendere evidente la non iscrizione del lavoratore alla O.S. per la quale è candidato.

C'è anche da dire che tale qualità potrà essere messa in risalto con la propaganda tra i lavoratori e quindi una eventuale omissione sulla scheda non potrà nascondere il fatto.

16. CE e ricorso per annullamento liste

Domanda:

La commissione elettorale ha ricevuto un ricorso per due motivi: 1) la commissione è composta da 5 persone (3 di un sindacato le altre 2 di altri due sindacati); 2) la commissione non ha ammesso una lista perché l'unico sottoscrittore ha firmato anche per un'altra lista pertanto ha annullato entrambe le firme. Il ricorrente ritiene di dover ammettere la lista perché l'unico candidato ha accettato la candidatura e aderito alla lista stessa anche se con atto separato.

Risposta:

Ci mancano alcuni elementi essenziali come il numero degli aventi diritto al voto e il numero delle liste presentate.

Dal contenuto del quesito si evince che le liste dovrebbero essere almeno 3; in questo caso la CE dovrebbe essere formata da 3 membri designati ciascuno da una diversa OO.SS.

Nel caso in cui una delle O.S. non avesse designato il componente, le altre due avrebbe dovuto designarne un altro per ciascuna O.S. e quindi la CE sarebbe formata da 4 membri.

E' comunque escluso che una O.S. possa designare 3 membri della CE, quindi abbiamo il concreto sospetto che la composizione sia illegittima e vada rivista al più presto in base al regolamento elettorale.

Per quanto riguarda il secondo quesito (supponendo che il numero degli aventi diritto al voto sia inferiore di 50 e quindi sia sufficiente 1 sola firma di sottoscrizione alla lista), ci sembra proprio che anche le OO.SS. abbiano pasticciato un bel po' nella presentazione delle liste.

Infatti, essendo sufficiente 1 sola firma questa poteva benissimo essere apposta dal candidato e/o dal presentatore della lista stessa.

Mi pare quindi che ci sia solo un errore di forma, perché si suppone che chi si candida e chi presenta la lista abbia l'interesse che questa partecipi alla consultazione; tale errore deve essere fatto correggere dalla CE assegnando un termine alle OO.SS. che si trovassero in difetto. Così si esprime anche l'Aran nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 5.

L'accettazione della candidatura e l'adesione alla lista su atto separato, anche se nei fatti significa il sostegno alla lista, formalmente non è corretto; le firme devono essere apposte sulla lista stessa come si evince dalla seconda parte del comma 7, art.4 del regolamento elettorale.

17. Propaganda

Domanda:

E' possibile pubblicizzare la propria lista prima che la CE le renda ufficialmente note?

Risposta:

Sì, per la propaganda non sono stabiliti termini, né di inizio, né di fine.

18. Candidatura di consigliere comunale dello stesso ente

Domanda:

Il dipendente comunale in aspettativa poiché eletto consigliere comunale NELLO STESSO ENTE può esercitare l'elettorato passivo nelle prossime elezioni rsu 2012? Non c'è il rischio di riunione, in capo allo stesso soggetto (dipendente e consigliere nello stesso ente), delle qualità di controllore e controllato?

Risposta:

Ribadiamo che l'A.Q. del 7.8.98, nelle modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, all'art.9 definisce l'incompatibilità tra la carica di RSU con altra carica in organismi istituzionali, ecc.

Per cui non è vietata la candidatura, ma solo la doppia carica.

C'è da dire che, nel caso specifico, l'incompatibilità ha più rilevanza che in altri casi, per i quali abbiamo sempre espresso dubbi.

19. Candidatura senza consenso

Domanda:

In vista delle prossime elezioni dell'RSU nell'azienda dove lavoro mi sono vista nella lista dei candidati senza il mio consenso. Non ho mai lasciato copie di documenti o firmato cartacei di consenso. Mi e' stato detto che ormai e' tardi per modificare la lista anche se sono consapevoli del fatto che non intendo svolgere l'attivita' dell'RSU. Come posso fare?

Risposta:

Purtroppo gli accordi e il regolamento non prescrivono che la candidatura sia accettata dal soggetto e questo può dare adito a casi come quello denunciato, oltrechè a "facili" doppie candidature.

Per questo USB, fin dalle prime elezioni RSU, ha sempre richiesto ai suoi candidati la firma accanto alla lista.

Quindi, di fronte ad una candidatura non avallata, non esistendo una fonte regolamentare che norma tale evento, sarà la CE a decidere come affrontarla.

La CE, una volta acquisita la documentazione che accerti il fatto, potrebbe cassare dalla lista e dalle schede il tuo nome, eventualmente apponendo una nota nell'elenco delle liste pubblicate. Consigliamo al lavoratore di fare una lettera alla CE spiegando i fatti e sollecitando un intervento.

Crediamo -e speriamo- che l'inconveniente occorso sia causato da una incomprendione avvenuta al momento della redazione della lista e quindi anche la O.S. che ha presentato la lista abbia interesse a chiarire la questione e fare ammenda dell'errore.

20. Lista USB non presente

Domanda:

Tutto molto bello, ma ho visto le liste del mio ufficio e voi non ci siete. A cosa serve inviare informative a tappeto e fare tanta pubblicità se poi non vi candidate? Come faccio a votarvi?

Risposta:

La questione è che la democrazia è una bella parola di cui tutti si riempiono la bocca, ma nei fatti chi detiene (o crede di detenere) il potere -politico o sindacale che sia- cerca di mantenerlo con le unghie e con i denti.

E' il caso di ricordare, a proposito di RSU, un paio di fatti illuminanti.

Le RSU nascono -anche- per cercare di eliminare dal panorama sindacale tutti coloro che erano fuori dalla triplice (USB soprattutto); pensavano che non avremmo accettato la sfida e che comunque, con una serie di "regolette" ben fatte, potevano archiviare la pratica.

La prima regoletta democratica era il fatto che comunque andassero le elezioni "loro" avevano la garanzia del 33%, come purtroppo ancora avviene nel privato; solo grazie a noi questa regola venne eliminata dall'accordo del 1998.

Pensarono bene allora di fare la verifica della rappresentanza nazionale mediante elezioni aziendali: in politica sarebbe come se per eleggere il Parlamento le elezioni fossero quelle comunali e di circoscrizione. La nostra richiesta di una consultazione su liste nazionali non è mai passata soprattutto per l'avversione di cgil-cisl-uil.

Per aumentare le difficoltà si è proceduto, nei ministeri e nei grandi enti, ad una ulteriore frammentazione di elezioni RSU (noi le canzonavamo come le elezioni di pianerottolo) in ambiti che possono contrattare al massimo quante penne comprare e come disporre le scrivanie in ufficio.

Presentare una lista RSU -ed essere quindi presente in un posto di lavoro- necessita di candidati, sottoscrittori, membri di CE, scrutatori; si può ben immaginare che chi non ha risorse umane ed economiche per raggiungere ogni posto di lavoro difficilmente potrà avere una copertura capillare.

Ma tant'è, noi abbiamo comunque accettato la sfida e, nonostante gli sbarramenti "democratici", abbiamo ottenuto la rappresentatività in molti comparti della P.A. e siamo divenuti confederazione rappresentativa.

USB ha una penetrazione, laddove presenta una lista, di circa il 20% medio.

Resta il problema a cui tu fai riferimento, ma USB non ha eserciti di portaborse che girano per tutt'Italia, la nostra presenza nei posti di lavoro è frutto solo della richiesta di organizzazione dei lavoratori.

L'unico rammarico è che lavoratori che come te "simpatizzano" per USB potevano contattarci per tempo e avremmo sicuramente insieme potuto dare una alternativa anche nei tanti posti dove non siamo presenti.

Ma la battaglia sindacale non finisce con le elezioni RSU, anzi; l'invito è comunque quello di contattare le nostre federazioni territoriali e creare strutture sindacali USB e contribuire con la lotta -e con l'adesione- alla crescita di questa organizzazione.

21. Candidato e incaricato di rappresentanza

Domanda:

C'è incompatibilità tra un candidato che ha anche un incarico di rappresentanza per l'amministrazione in tema di contenzioso del lavoro? noi crediamo di sì, in tal caso, una volta fatto il ricorso alla CE (che invece ha già espresso verbalmente parere di non incompatibilità) cosa fare?

Risposta:

Le incompatibilità prescritte sono quelle indicate nel regolamento elettorale e riassunte al paragrafo 5 della nota Aran 6999 del 30 luglio 2007.

L'incarico di cui si fa cenno nel quesito dovrebbe essere una funzione prevista per i dipendenti (non dirigenti) e in questo senso non crediamo possa individuarsi tra le incompatibilità prescritte di cui sopra.

Altra cosa è una incompatibilità, o meglio inopportunità, di tipo sindacale che dovrebbe far evitare candidature di questo tipo (pensiamo ad esempio ai dipendenti che lavorano nelle segreterie politiche, piuttosto che ai "vice dirigenti" dei settori del personale, ecc.); ma questo attiene alla correttezza e alla trasparenza delle OO.SS. che presentano le liste.

Rispetto poi alla procedura da seguire dopo il ricorso alla CE, si può presentare ricorso alla Commissione dei Garanti provinciale (art.19 del regolamento elettorale).

Vorremmo suggerire che forse è più fruttuoso spendere energie nel denunciare il fatto ai lavoratori piuttosto che seguire l'iter di un ricorso che, probabilmente, verrà respinto anche dalla C.d.G.

22. Superamento del numero massimo dei candidati in lista

Domanda:

Solo oggi, su segnalazione post-esposizione in bacheca, s'è rilevato che una sigla ha presentato una lista con un probabile candidato in eccesso. Gli eleggibili saranno $7 + 1/3 = 9,34$ i candidati sono 10. La commissione elettorale, valutato che non esiste nulla che citi come utilizzare le frazioni, ritiene legittima la lista. A noi la cosa non preoccupa ma riteniamo possibile il ricorso di altra sigla, che già lo minaccia. Che fareste?

Risposta:

La norma è l'art.4 del regolamento che prescrive che "il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere".

Tale norma è prescrittiva per cui in caso di lista con un numero eccedente, la CE dovrebbe annullarla, anche se nella norma non è esplicitata la "sanzione".

La nota Aran 6999 del 30 luglio 2007 entra nel merito, proprio per i problemi da te evidenziati, e, al paragrafo 6, penultimo capoverso, nel ribadire il concetto del divieto di superamento del terzo, dà il suo parere sull'arrotondamento che andrebbe fatto secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).

Se si applica tale modalità 9,34 significa 9 candidati massimo per cui la lista supera il termine prescritto.

Chi ne ha interesse (cioè le O.S. presentatrici delle altre liste) può presentare ricorso alla CE chiedendone l'esclusione.

C'è da dire che comunque il fatto non riveste particolare gravità, salvo evidenziare la scarsa scaltrezza dei compilatori della lista.

23. Candidatura e "vice" dirigenza

Domanda:

Può candidarsi alle rsu un Vice dirigente del personale nominato dall'Amministrazione?

Risposta:

Non si capisce cosa significa "vice dirigente"; o siamo nel contratto di comparto o in quello della dirigenza.

Nel primo caso ha tutti i diritti di elettorato, nel secondo no.

24. Propaganda elettorale

Domanda:

Fino a quando si può fare campagna elettorale? c'è un termine come nelle elezioni politiche?

Risposta:

Non c'è nessun termine alla campagna elettorale.

25. Sospensione dal servizio e candidatura

Domanda:

Un dipendente comunale sospeso dal servizio per motivi penali (rinviato a giudizio) può candidarsi a rsu?

Risposta:

L'elettorato passivo (candidatura) è previsto dall'art.3, comma 2, del regolamento per "...i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale...".

La sospensione in attesa di giudizio pendente e/o di procedura disciplinare dell'ente non ci sembra faccia mancare il requisito previsto dal citato art.2.

Restano comunque piena facoltà della CE le decisioni sull'ammissibilità

Categoria: Commissione elettorale

1. Nomina del membro di Commissione elettorale

Domanda:

Chi firma la nomina a membro della commissione elettorale? L'art. 5 del regolamento non lo specifica

Risposta:

L'art.5 citato, al comma 2, dice chiaramente che sono le organizzazioni sindacali presentatrici di lista che nominano il membro della Commissione elettorale; maggiori informazioni le trovi nella nota Aran 6999 del 30 luglio 2007 al paragrafo 8.

Se poi intendi chi materialmente firma la nomina, questi dovrà essere, ovviamente, un dirigente sindacale della stessa organizzazione.

2. Nomina del membro della CE

Domanda:

Nella mia azienda sanitaria i delegati siamo 2, io sono candidato, l'altro non lo è e dovrà fare parte della commissione elettorale. posso nominarlo io o in questo caso deve essere un dirigente esterno all'azienda?

Risposta:

Puoi nominarlo tu.

3. Componenti della CE e scrutatori. Comunicazione all'amministrazione

Domanda:

I componenti la commissione elettorale e gli scrutatori hanno diritto alla giornata retribuita. Una volta nominati il permesso dalle intere giornate di lavoro per la durata delle elezioni deve essere richiesto per iscritto dall'organizzazione sindacale o è automatica una volta che all'azienda è giunta la nomina del/dei lavoratore/i?

Risposta:

L'amministrazione potrebbe non conoscere chi sono i soggetti ed è pertanto corretto fare una specifica comunicazione.

Il regolamento non specifica chi debba fare detta comunicazione, per cui i soggetti interessati possono scegliere la modalità più idonea.

Ci sembra più corretto che tale comunicazione venga fatta dalla Commissione Elettorale che ha

conoscenza di tutti i soggetti interessati.

A scanso di eventuali contestazioni è bene accertarsi che questa comunicazione sia fatta e risulti da un protocollo, nel dubbio conviene che la OS aziendale faccia la comunicazione per i suoi membri di CE e scrutatori.

4. Nomina del membro di CE

Domanda:

Una sigla sindacale di ente di ricerca ha presentato il proprio rappresentante in commissione elettorale con nota protocollata oltre il termine previsto. A tale data la commissione elettorale non si è ancora insediata. Può essere presa in considerazione tale designazione?

Risposta:

SI, il fatto che la Commissione non sia ancora insediata non è ostativo. Infatti, come riportato dalla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8, la Commissione si insedia al raggiungimento di almeno 3 membri ed il termine ultimo previsto dal calendario elettorale non è perentorio in quanto, considerato che le liste si possono presentare fino a una data successiva, il numero minimo di componenti potrebbe essere raggiunto solo entro tale ultimo termine. Eventualmente è da verificare se la nomina corrisponde a una lista presentata, in quanto la facoltà di nominare la CE è prerogativa solo delle OO.SS. presentatrici di lista.

5. Incompatibilità tra dirigente sindacale, presentatore di lista e membro di Comm.Elettorale

Domanda:

Sono un dipendente della Difesa e dirigente sindacale, volevo sapere se la posizione di dirigente sindacale e presentatore della lista, può escludere una mia nomina come membro di Commissione Elettorale.

Risposta:

Il regolamento elettorale di cui all'Accordo Quadro del 7.8.98 non prevede incompatibilità tra presentatore di lista e membro della commissione elettorale (non prendiamo in considerazione la figura del dirigente sindacale che non ha incompatibilità con nessun ruolo nelle elezioni RSU, anzi).

Dobbiamo rilevare però che l'Aran, nella nota 6999 del 30 luglio 2007, al paragrafo 8, 9° capoverso, afferma che il presentatore di lista può essere designato anche per la commissione elettorale nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti, ovvero anche in quelle con più di 15 dipendenti nei casi in cui sia stata presentata una sola lista o comunque ci sia stata una sola nomina del componente della CE. Messa così sembrerebbe una deroga a una incompatibilità non stabilita da nessuna parte.

Facciamo alcune considerazioni:

- la fonte regolamentare sono le leggi e gli accordi; le note Aran sono un, seppur autorevole, parere;
- nell'interpretazione della nota Aran, quindi l'incompatibilità dedotta dal 9° capoverso, se ha un senso la deroga per gli enti con meno di 15 dipendenti per via delle molte cariche da dover ricoprire con poco personale, rimane oscura la logica degli enti con più di 15 dipendenti che deroga per tutte le amministrazioni.

Detto ciò possiamo consigliare il dirigente sindacale:

- verificare il numero degli aventi diritto al voto; se sono meno di 15 il problema è risolto e non ci saranno sicuramente contestazioni;
- far presentare la lista ad un altro dirigente sindacale, anche esterno al luogo di lavoro, o a un lavoratore dell'ente provvisto di delega chiedendo, nel caso la lista fosse già stata presentata, la correzione -entro il termine di presentazione- trattandosi di errore formale che non incide nè sulla composizione della lista nè sui sottoscrittori della stessa;
- nominare un altro lavoratore (dirigente sindacale, iscritto o non iscritto) a membro della CE;
- se nessuna di queste possibilità è praticabile, fare comunque la nomina anche a componente della CE del presentatore di lista, tenendo conto che intanto partecipa all'insediamento e

costituzione della stessa ed eventualmente è titolato a discutere, tra le altre cose, anche la eventuale contestazione che dovesse venire fatta alla sua nomina.

6. Presidente Commissione elettorale

Domanda:

Il presidente della commissione elettorale si elegge fra i tre componenti, oppure è eleggibile chiunque?

Risposta:

Il presidente della CE non può che essere eletto all'interno dei membri della CE stessa indicati dalle OO.SS. presentatrici di lista.

7. Commissione elettorale e presenza in servizio. Giustificazioni.

Domanda:

Vorrei sapere che tipo di permesso deve avere un componente della commissione che deve presenziare ad un incontro della commissione stessa risultando in tale giorno in servizio? E' utile inviare alla amministrazione uno scritto in cui si pretende che tale giorno il lavoratore sia, a tutti gli effetti, considerato in orario di servizio? Può l'azienda modificargli il turno? può essere utile al termine della commissione avere una certificazione che ne attesti la sua effettiva presenza magari facendola firmare dal presidente della commissione?

Risposta:

La CE espleta le incombenze durante l'orario di servizio; la partecipazione del lavoratore ai lavori della Commissione elettorale è considerato a tutti gli effetti come trascorso in servizio, alla stregua dei componenti dei seggi (vedi ultima parte del paragrafo 8 della nota 6999 del 30 luglio 2007 dell'Aran).

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione tra la CE e l'Amministrazione non essendo disciplinate in alcun modo, dovranno essere adeguate alla tipologia dell'Ente; ci pare opportuno, in ogni caso, che sia la CE stessa a comunicare all'Amministrazione i nominativi e i tempi per l'espletamento delle incombenze elettorali.

Consigliamo ai singoli soggetti di accertarsi che la comunicazione sia stata effettivamente effettuata per evitare inutili contestazioni. In mancanza di una inequivoca comunicazione vale la pena che lo stesso soggetto interessato faccia una comunicazione personale.

8. Dirigente sindacale e incompatibilità

Domanda:

Un dirigente sindacale sia in ambito provinciale, regionale che nazionale può svolgere le funzioni di presidente di seggio o di commissione elettorale o è incompatibile?

Risposta:

Non c'è incompatibilità a condizione che, ovviamente, il soggetto sia dipendente dell'amministrazione in cui ricopre tali figure in ambito di elezioni RSU.

9. Presidente di seggio e presidente di CE

Domanda:

Il presidente di seggio ed il presidente della commissione elettorale sono la stessa persona?

Risposta:

Sono due figure differenti, come si può ben vedere dal regolamento elettorale.

C'è da dire che comunque, in base al principio per cui le figure che non sono espressamente incompatibili possono coincidere, non è escluso che, magari in sedi di RSU con pochi lavoratori, il presidente della CE faccia anche il presidente di seggio.

Il consiglio è che, ove possibile, la cosa debba essere evitata.

10. Designazione del membro di CE prima della presentazione della lista

Domanda:

Presso la mia azienda una O.S. ha presentato la mia nomina nella commissione elettorale diversi giorni PRIMA della presentazione della lista; io comunque sono stato convocato (con fax dell'Amministrazione) alla riunione di insediamento e costituzione della CE dove si è nominato il Presidente: l'irregolarità nella nomina può inficiare i miei atti in CE?

Risposta:

NO. L'art.5 del regolamento elettorale indica che le OO.SS. presentatrici di lista designano un componente della CE, senza peraltro specificare il momento della designazione. La condizione vincolante è quindi quella che la O.S. che ha fatto la designazione sia poi effettivamente presentatrice di lista.

Non si rileva quindi nessuna irregolarità nell'episodio citato, tant'è che l'amministrazione ha provveduto a convocare la CE e questa si è insediata.

11. Numero minimo dei componenti della CE

Domanda:

Se nella Commissione elettorale mancasse un componente (sono due su tre) chi ci mette il terzo? La sua mancanza può inficiare lo svolgimento delle elezioni?

Risposta:

La CE deve essere composta da almeno 3 membri.

L'art.5, ultimo comma, del regolamento elettorale stabilisce che nel caso non si raggiungesse il numero minimo, le OO.SS. presentatrici di lista nominano un componente aggiuntivo.

L'Aran, nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8, ottavo capoverso, indica che nel caso specifico di due liste presentate, entrambe nominano un componente aggiuntivo; la CE sarà quindi formata da 4 membri.

12. Dimissioni di componente CE

Domanda:

Commissione elettorale composta da 4 persone. Una si dimette: va sostituita oppure rimane di 3 che è il numero minimo?

Risposta:

Il regolamento non prende in esame il caso, anche perché il lavoro della CE è limitato nel tempo e si presume che la disponibilità dei membri sia garantita.

C'è anche da dire che può verificarsi una impossibilità di un membro a partecipare alla CE (per es. in caso di malattia) e quindi è bene regolarsi seguendo lo spirito delle elezioni RSU.

La composizione della CE deve garantire la partecipazione delle OO.SS. presentatrici di lista, che hanno "facoltà" di nomina dei membri, quindi non c'è un obbligo che la CE sia composta da tanti membri quante le liste.

Nel caso di impossibilità di uno dei membri alla partecipazione, crediamo che debba essere sostituito da altro lavoratore nominato dalla stessa O.S., dando atto nel verbale della variazione avvenuta.

Nel caso non vi fosse interesse da parte della O.S. di cui prima a nominare un altro membro (di cui è sempre bene dare atto nel verbale), la stessa CE, se composta da 3 membri o più, può continuare ad operare.

13. Malattia di membro della CE

Domanda:

Faccio parte della commissione elettorale per le elezioni RSU. Ecco il mio quesito: dobbiamo riunirci come commissione per verificare l'ammissibilità delle liste, purtroppo il presidente della commissione è ammalato e non si sa quando potrà tornare. La commissione può riunirsi ugualmente e procedere anche se sono presenti solo 2 membri dei 3 componenti?

Risposta:

Il regolamento non prevede l'ipotesi di successiva riduzione dei membri della CE.

Non possiamo che ribadire i due punti fondamentali: il numero minimo di partecipanti a 3 e la

rappresentanza delle OO.SS. presentatrici di lista nella CE.

Nel caso in esame la riduzione a solo 2 membri crea un problema rispetto al numero minimo. Atteso che, in nessun caso, possono essere rinviate le elezioni, né possono essere modificate le date del Calendario, il termine entro cui la CE deve aver esaminato le liste elettorali è perentorio. Quindi entro il termine previsto dal calendario elettorale, la CE dovrà riunirsi e deliberare.

Se il membro ammalato assicura la sua presenza per tali riunioni conviene aspettare e proseguire il lavoro nel rispetto del calendario.

Se si ritiene che il membro ammalato non sia ristabilito per tale incombenza, il consiglio è, sentite anche le OO.SS. presentatrici di lista ed in particolare quella che ha nominato il membro ammalato, dare atto nel verbale dell'indisponibilità del membro e ricevere, dalla O.S. che lo aveva nominato, una nuova designazione.

14. Rimozione del membro di CE

Domanda:

Può una sigla sindacale rimuovere il proprio membro della commissione elettorale? Se sì lo può sostituire con un altro?

Risposta:

Il funzionamento della CE è limitato nel tempo per cui non sono previste dimissioni, malattie od altro, proprio perché si da per scontato, visto il tempo limitato in cui dovrà operare, che i membri designati garantiscano la loro disponibilità.

In presenza di un impedimento di un membro riteniamo che si debba consentire alla O.S. che aveva fatto la designazione, di nominarne uno nuovo.

Tutt'altra cosa è la revoca della designazione che, semplicemente, non esiste e non è contemplata da nessuna parte; evidentemente la O.S., nella migliore delle ipotesi, ha sbagliato ad affidare il compito. Ma la CE, una volta insediata è e rimane quella.

15. Competenze dell'amministrazione

Domanda:

Qualora l'azienda sia carente nella fornitura del materiale della logistica e di quant'altro l'eventuale anomalia a chi va segnalata?

Risposta:

L'amministrazione deve dare la massima disponibilità perché le elezioni RSU sono necessarie per adempimenti di legge (artt.42 e 43 del D.Lgs.165/2001).

Le competenze sono esplicitate nel paragrafo 13 della nota Aran 6999 del 30 luglio 2007.

In caso di inadempienze è bene che la CE e le OO.SS. contestino e diffidino formalmente l'amministrazione, dopodiché la segnalazione -aggiungiamo "urgente"- va inoltrata all'Aran e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

16. CE e scrutatore

Domanda:

Può un componente della commissione elettorale svolgere le funzioni di scrutatore considerato che i lavoratori sono pochi?

Risposta:

Anche se per prassi si intende che laddove non esista specifico divieto, la cosa è consentita, si deve comunque tener conto che, intanto, gli scrutatori sono indicati dalle OO.SS. presentatrici di lista e, poi, che potrebbe verificarsi una sorta di "conflitto d'interessi" nel caso di ricorso verso l'operato dei componenti del seggio; nel caso prospettato l'oggetto del ricorso (scrutatore) è anche chi dovrebbe esaminare il ricorso (membro della CE).

Ci sembra opportuno che tali figure restino separate, se poi la ridotta consistenza numerica dei lavoratori non lo permettesse, si verbalizzi l'accordo all'unanimità con le OO.SS.

17. Regolamento della CE

Domanda:

Vorrei sapere se esiste un regolamento per la commissione elettorale.

Risposta:

NO, non esiste uno specifico regolamento per le Commissioni Elettorali, ma queste debbono attenersi a quanto contenuto negli accordi e nel regolamento elettorale.

Per quanto non previsto da detta normativa, si può fare riferimento alla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007.

Per ogni altra incombenza è la stessa CE che decide.

18. Modifica delle date di votazione

Domanda:

La commissione elettorale può stabilire che si vota solo nei giorni 21 e 22, e i giorni 19 e 20 sono per la preparazione alla votazione?

Risposta:

NO, il calendario di cui al protocollo concordato tra ARAN e OO.SS. è vincolante per tutti e non può essere modificato in sede locale.

L'escamotage per cui alcuni dei giorni destinati alla votazione sono dedicati alla preparazione delle votazioni contrasta con l'indicazione precisa del protocollo laddove indica con esattezza i giorni in cui avvengono le "votazioni".

C'è da rilevare che l'Aran, nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 9, punto 1), indica una sola possibile deroga al calendario laddove si verifichi il caso che tutti gli aventi diritto abbiano votato; in tal caso il seggio può essere chiuso in attesa del momento in cui possono iniziare le operazioni di scrutinio.

19. Verbali della CE

Domanda:

I verbali della CE sono automaticamente pubblici per le OO.SS. aziendali semplicemente per il fatto che al suo interno sono rappresentate le medesime, oppure per poterne disporre è necessario farne richiesta scritta alla medesima C.E.?

Risposta:

I verbali delle CE, pur non essendo espressamente prescritti -tranne il verbale finale allegato all'A.Q.-, sono strumento necessario per un corretto svolgimento delle operazioni.

Riteniamo che il contenuto dei verbali debba essere pubblico, anche perché un soggetto interessato potrebbe aver necessità, nel fare un ricorso, della copia.

Sarà cura delle CE definire le modalità di accesso, rendendo il più agevole possibile l'operazione. Resta comunque inteso che le OO.SS., attraverso i membri da loro nominati, possono e debbono avere conoscenza di detti verbali.

20. Composizione della CE: minimo di componenti e termine per la costituzione

Domanda:

Un' amministrazione con 18 dipendenti: nel caso venga presentata una sola lista o due liste, con la designazione di un solo componente la C.E. da parte di una di esse, la commissione può essere formata da 1 componente? Nel caso i componenti siano 3, se l'unica lista viene presentata l'ultimo giorno è un po' difficile che l'amministrazione riesca ad avere le tre designazioni entro tale data, può la commissione formalmente costituirsi anche successivamente?

Risposta:

Alla prima domanda la risposta è NO, il numero minimo è 3 componenti (art.5, comma 3), nel caso di due liste presentate ogni O.S. nomina un secondo membro e la CE è di 4 componenti; per analogia, se la lista è una sola, l'O.S. nominerà i 3 componenti.

Alla seconda domanda la risposta è SI, visto che può verificarsi il caso descritto, cioè che le liste vengano presentate l'ultimo giorno; tale indicazione è confortata anche dalla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8, 13° capoverso.

21. CE, costituzione oltre il termine massimo

Domanda:

Cosa comporta l'avvenuta costituzione della commissione elettorale oltre la data prevista?

Risposta:

La costituzione della CE è condizione indispensabile per lo svolgimento delle elezioni e pertanto, considerato che le liste possono essere presentate in un momento successivo, può verificarsi lo slittamento nella costituzione della CE.

Tale slittamento non inficia la costituzione della CE, come anche ribadito dalla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 8, 13° capoverso.

Categoria: Elettorato

1. Lavoratore comandato

Domanda:

Abbiamo una collega distaccata presso l'INPS. Dove vota ?

Risposta:

Se con il termine "distaccata" si intenda "comandata", allora, -in questo caso- come recita l'art.3 del regolamento elettorale e come confermato dalla nota di chiarimento dell'Aran, il lavoratore comandato o fuori ruolo ha diritto a votare nell'amministrazione in cui effettivamente lavora (elettorato attivo), ma non può essere qui candidato perché conserva questo diritto nell'amministrazione di provenienza (elettorato passivo).

2. Lavoratore trasferito

Domanda:

Elettorato attivo. In caso di applicazione ad altro ufficio della stessa amministrazione dove esercita il diritto di voto il dipendente?

Risposta:

Non è chiaro cosa significhi "In caso di applicazione ad altro ufficio..."

Nel caso comunque che un lavoratore sia trasferito da un ufficio ad un altro della stessa amministrazione e i due uffici -in base alla mappatura RSU- eleggano due diverse rappresentanze, questo vota e può candidarsi per la RSU dell'ufficio in cui effettivamente lavora. Nel caso di trasferimento ad altra amministrazione con comando o fuori ruolo mantiene la possibilità di candidatura presso il vecchio ufficio, ma ha diritto a votare presso la nuova amministrazione (art.3 del regolamento elettorale).

3. Docenti comandati presso altri enti

Domanda:

Lavoro presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata; gradirei sapere se il "Nucleo Autonomia", costituito da diversi docenti, ha diritto al voto.

Risposta:

Ai docenti comandati presso altri enti, come ad esempio quelli in forza presso i CSA (ex provveditorati), si applica la disciplina dell'art.3 del regolamento elettorale che prevede il diritto a votare presso l'amministrazione in cui si lavora, mentre la candidatura è possibile solo presso l'ente di provenienza.

4. Insegnanti distaccati

Domanda:

gli insegnanti inidonei ex art. 113 distaccati presso gli uffici scolastici provinciali possono votare per le RSU/2007?

Risposta:

Si applica la disciplina dell'art.3 del regolamento.

5. Distacco: trasferimento o comando?

Domanda:

Un collega penitenziario distaccato dal PRAP Palermo da una Casa Circondariale ad altra esercita sia l'elettorato attivo che quello passivo nell'ufficio presso il quale lavora giornalmente?

Risposta:

Trovi la risposta nelle precedenti domande 1, 2 e 3 in cui si fa il caso sia di trasferimento e sia di comando; basta verificare presso gli uffici competenti di quale fattispecie si tratta.

6. Distaccato all'interno della stessa Amministrazione

Domanda:

Sono stato distaccato da un Ufficio ad un altro della stessa Amministrazione, fermo restando la mia assegnazione organica all'Ufficio di provenienza. Dove esercito il diritto all'elettorato attivo? e se voglio candidarmi posso farlo presso l'Ufficio presso cui presto effettivamente servizio?

Risposta:

Il distacco da un ufficio ad un altro avviene all'interno della stessa Amministrazione e ci pare che non si possa configurare come il "comando" citato all'art.3 del regolamento elettorale e quindi l'elettorato attivo e passivo si esercita nel posto dove effettivamente si svolge il lavoro. E' altresì importante verificare la posizione negli elenchi che l'Amministrazione fornisce alle Commissioni elettorali.

7. Voto di lavoratore ricoverato in ospedale

Domanda:

E' possibile far votare un dipendente temporaneamente ricoverato in ospedale?

Risposta:

Si presuppone che il lavoratore sia impossibilitato a recarsi al voto.

Detto ciò, ricordiamo che l'organizzazione dello svolgimento delle operazioni elettorali è di esclusiva competenza della Commissione elettorale (salvo le incombenze a carico delle Amministrazioni e il calendario delle elezioni).

Tenuto conto che occorre favorire il voto di tutti i lavoratori, non è escluso che la CE possa stabilire una trasferta del seggio onde permettere il voto a quei lavoratori che essendo impossibilitati a recarsi al seggio abbiano manifestato la volontà di partecipare al voto.

E' una possibilità, ma non un obbligo della CE.

8. Distacco e trasferimento

Domanda:

Due dipendenti sono distaccate dalla Casa Circondariale all'UEPE a tempo indeterminato: possono venire a votare alla Casa Circondariale?

Risposta:

Come abbiamo già risposto alle precedenti domande, non possiamo che ribadire che sono previsti due casi:

1. Distacco o Comando presso altra Amministrazione: facoltà di votare presso l'Amministrazione di arrivo e possibilità di candidarsi presso quella di partenza;
2. Trasferimento all'interno della stessa Amministrazione (poco cambia la denominazione del trasferimento): facoltà di voto e di candidatura nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa.

9. Distaccati e comandati

Domanda:

Ho visto che avete assimilato i "distaccati" ai Comandati. In realtà, mi pare che i Comandati siano quelli che attraverso una procedura legale vengono destinati ad Uffici o Amministrazioni diverse dalla propria, in attesa di definire la loro posizione. I "distaccati", invece, sono persone

assegnate per periodi, di volta in volta rinnovati, assegnati al di fuori di ogni legale procedura. Ultimamente le Dogane della Sicilia ne sono infarcite: Dove votano?

Risposta:

Il malcostume dei "distacchi" al di fuori di ogni procedura è cosa nota, tanto è vero che nell'Accordo sulle RSU se ne tiene conto.

Nei fatti sia il distaccato che il comandato lavorano in altra amministrazione, al di là della regolarità della procedura; pertanto possono votare nel luogo dove svolgono l'attività lavorativa conservando la candidatura nell'amministrazione di appartenenza.

10. Distacco/comando

Domanda:

è possibile candidare un lavoratore che all'interno della stessa amministrazione ha la propria sede-ufficio in una regione e la sede-ufficio di distacco/comando in altra?

Risposta:

Ad ulteriore e, speriamo, ultimo chiarimento ribadiamo:

Nel passaggio da un luogo di lavoro ad un altro è essenziale la verifica della tipologia.

Nel caso di distacco e comando l'elettorato attivo (voto) può esercitarsi nell'amministrazione di arrivo e l'elettorato passivo (candidatura) si esercita nell'amministrazione di provenienza.

Nel caso di trasferimento elettorato attivo e passivo si esercitano nell'amministrazione di arrivo.

11. Elettorato e P.O. - incarico dirigenza

Domanda:

In un ente privo di dirigenza i dipendenti che il Sindaco ha nominato responsabili con posizione organizzativa godono dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle RSU? E in particolare, fra questi, quelli che sono stati designati con delibera di giunta, componenti di parte pubblica?

Risposta:

L'elettorato (attivo e passivo) è riconosciuto a tutti i dipendenti del comparto con esclusione dell'area della dirigenza.

L'unica eccezione a tale norma generale è esplicita nella nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 5, laddove esclude dall'elettorato passivo (candidatura) anche i dipendenti del comparto con incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del contratto individuale.

Quindi il personale che gode di posizione organizzativa senz'altro gode dei diritti elettorali, mentre per quelli con incarico dirigenziale occorre verificare se rientrano nella fattispecie appena citata.

12. Trasferiti

Domanda:

Il personale utilizzato presso la ns.sede non essendo ne in posizione di comando ne fuori ruolo ha diritto al voto?

Risposta:

Se non è in comando supponiamo sia trasferito. In tal caso esercita elettorato attivo e passivo nella vostra sede. A conferma di ciò basta verificare l'elenco del personale avente diritto che ha redatto la vs. amministrazione.

13. Personale ATA comandato

Domanda:

Il personale ata comandato presso le usr può votare?

Risposta:

Il personale in posizione di comando può esercitare l'elettorato attivo (voto) nella amministrazione di arrivo mantenendo l'elettorato passivo (candidatura) nell'amministrazione di

partenza.

14. Lavoratore in aspettativa senza assegni con contratto a TD presso altro ente

Domanda:

Sono un funzionario dipendente di ruolo del Consiglio di Stato/TAR. Sono in aspettativa senza assegni per espletamento servizio presso il Consiglio regionale della Sardegna, assunzione a tempo determinato scadente improrogabilmente nella data indicata. L'amministrazione di appartenenza non sa dirmi se io abbia diritto di voto alle prossime elezioni RSU. Chiedo quindi chiarimenti sulla mia posizione in considerazione del fatto che presso il Consiglio reg.le non vi sono elezioni RSU e che gli eletti dovrebbero rappresentare anche me.

Risposta:

In effetti la posizione lavorativa descritta non sembra determinare il requisito prescritto per esercitare l'elettorato di cui all'art.2 del regolamento elettorale, laddove, al 1 comma, cita "Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza nell'amministrazione alla data delle elezioni".

Come abbiamo più volte ribadito, purtroppo, il regolamento non prende in esame le tante e variegate posizioni di lavoro, né queste sono state successivamente chiarite dall'Aran; questo determina, anche in seno alle amministrazioni, tanti dubbi che debbono essere risolti con l'interpretazione delle poche regole scritte, possibilmente "cum grano salis".

15. Lavoratore assegnato ad altra amministrazione

Domanda:

Dove deve votare il personale di ruolo dipendente di un comune, personale che è stato "assegnato" (nota bene: non "comandato"!) a prestare servizio presso l'azienda USL di piacenza

Risposta:

Come più volte segnalato il regolamento elettorale prende in esame solo le posizioni di comando e fuori ruolo, mentre tace delle tante altre variabili del malcostume di spostare il personale anche al di fuori delle norme.

In teoria il lavoratore sembra a tutti gli effetti dipendente comunale e di conseguenza dovrebbe esercitare l'elettorato presso il comune; vale la pena di verificare anche quale amministrazione ha in carico (retribuzione, contributi, anzianità, ecc.) questo personale perché questo darebbe una indicazione maggiore per stabilire presso quale amministrazione è in forza, condizione prescritta dall'art.2 del regolamento.

Potrebbe essere illuminante verificare anche gli elenchi degli aventi diritto, sia del comune che della USL, per vedere dove risulta collocato.

16. Lavoratore che sostituisce dirigente

Domanda:

un lavoratore(C3) che fa le veci del dirigente può votare?

Risposta:

Sì, salvo nel caso in cui per quell'incarico non sia in aspettativa e abbia stipulato diverso contratto con l'amministrazione.

17. Insegnante in servizio presso circolo didattico

Domanda:

Insegnante inidoneo ex art. 113 utilizzato presso un circolo didattico, può essere eletto per le RSU/2012?

Risposta:

Nel rinviare alla lettura dei quesiti già proposti, si può aggiungere il seguente parere dell'Aran in merito all'elettorato passivo (candidatura):

L'Aran non può che confermare che in sede di elezioni delle RSU la titolarità dell'elettorato passivo è esercitabile nella sola sede di appartenenza del dipendente, con esclusione di quella di

assegnazione temporanea. Tale è infatti la sede di servizio in caso di posizione di comando o fuori ruolo. Si condivide quanto esposto dall'amministrazione in ordine alla ratio della suddetta disciplina sicuramente estensibile anche alla fattispecie del distacco, tenuto conto della circostanza che la durata dello stesso è temporanea in quanto subordinata al mantenimento delle condizioni che lo hanno motivato, e che, quindi, può anche essere brevissima (cfr. la legge 104/1992). Ciò premesso corre anche l'obbligo di evidenziare che la competenza dell'ammissione dei candidati alla competizione elettorale è esclusivamente della commissione elettorale, restando estranea l'amministrazione da ogni compito di controllo e verifica e che, avverso le decisioni della commissione elettorale, da parte dei soggetti interessati può essere presentato ricorso al comitato dei garanti e/o al giudice del lavoro. Una volta eletta, solo la RSU può dichiarare decaduti i propri componenti.

18. Comandati dopo il termine di presentazione della lista

Domanda:

Hanno diritto al voto gli ex dipendenti del di un ente trasferiti a comando presso il mio comune dopo il termine di presentazione della lista?

Risposta:

Sì, l'art.2 del regolamento richiede che i requisiti per il diritto di voto siano soddisfatti "alla data delle elezioni"; nel caso descritto, alla data delle elezioni questi lavoratori sono in forza, comandati, presso l'amministrazione e possono quindi votare.

19. Lavoratore che ha fatto richiesta di pensionamento

Domanda:

Nelle votazioni RSU di un comune, il voto di un dipendente dimissionario per pensione è valido? Alla data delle elezioni aveva già presentato domanda di dimissioni. La pensione parte da fine anno.

Risposta:

Sì, il regolamento dice "in servizio alla data delle elezioni".

20. RSU da eleggere

Domanda:

Votanti 28, 8 candidati: quante rsu si possono eleggere?

Risposta:

Comparto Ministeri, fino a 50 aventi diritto al voto si eleggono 3 RSU.

Categoria: Seggi elettorali

1. Presidente di seggio e presidente di CE

Domanda:

Il presidente di seggio ed il presidente della commissione elettorale sono la stessa persona?

Risposta:

Sono due figure differenti, come si può ben vedere dal regolamento elettorale.

C'è da dire che comunque, in base al principio per cui le figure che non sono espressamente incompatibili possono coincidere, non è escluso che, magari in sedi di RSU con pochi lavoratori, il presidente della CE faccia anche il presidente di seggio.

Il consiglio è che, ove possibile, la cosa debba essere evitata.

2. Dirigente sindacale e incompatibilità

Domanda:

Un dirigente sindacale sia in ambito provinciale, regionale che nazionale può svolgere le funzioni di presidente di seggio o di commissione elettorale o è incompatibile?

Risposta:

Non c'è incompatibilità a condizione che, ovviamente, il soggetto sia dipendente dell'amministrazione in cui ricopre tali figure in ambito di elezioni RSU.

3. Vidimazione delle schede

Domanda:

La commissione può vidimare le schede per l'autenticità delle stesse e apporre timbro dell'ufficio prima che siano consegnate al seggio?

Risposta:

Le schede elettorali debbono essere firmate dai componenti del seggio e non dalla CE, come stabilito dall'art.9 del regolamento elettorale.

Non si capisce lo scopo di questo ulteriore, ed inutile, passaggio, a meno che non ci siano in circolazione copie false di schede e la CE abbia ritenuto di dover certificare con timbro e firma l'autenticità di quelle vere.

Non crediamo che questo passaggio modifichi la sostanza della consultazione, fermo rimanendo quanto prescritto dall'art.9 citato.

4. Seggi "volanti"

Domanda:

Nella mia azienda la commissione elettorale ha deciso a maggioranza, (esiste il verbale dell'incontro firmato dai componenti), di non istituire il seggio volante. A distanza di oltre una settimana, a causa di pressioni esterne di qualche sigla, vorrebbe ritrattare. Noi siamo fortemente contrari a questo per le implicazioni negative sul controllo della regolarità durante le votazioni. E' possibile che queste sigle possano ritrattare tutto quanto? Possiamo noi far valere il primo verbale impedendo questo scippo? quali i suggerimenti?

Risposta:

I seggi cosiddetti "volanti" non sono contemplati nel regolamento.

Il seggio dovrebbe essere unico. L'unica deroga consentita è data dall'art.11, comma 2 che consente di stabilire più "luoghi di votazione" evitando "eccessivi frazionamenti" per garantire la "segretezza del voto".

La dicitura "luoghi di votazione" indica chiaramente un posto fisico e comunque il cd. seggio volante non può intendersi un "luogo".

Una eventuale definizione di più seggi deve essere concordata con l'amministrazione, come riportiamo più sotto, attraverso un formale accordo.

Se già è stata affrontata la questione dalla CE e si è deciso, giustamente, di non istituire il seggio "volante", chi pone di nuovo la questione (ed è bene che lo faccia ufficialmente o con richiesta o con verbalizzazione) deve anche assumersi l'onere di giustificare tale proposta e confortarla con norme, regolamenti e quantaltro.

Il concetto di "luogo di votazione" è ribadito dalla nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 9, punto 6, che ci specifica anche un'altra condizione, "previo accordo con il dirigente dell'amministrazione preposto". Questo sta a significare che nella eventualità in cui si debbano costituire più seggi, l'amministrazione è tenuta a concordare luoghi e modalità con la CE; sarà bene ricordare all'amministrazione che nello sciagurato caso di seggi volanti, visto che i componenti del seggio sono considerati a tutti gli effetti in servizio, per qualsiasi incidente dovesse occorrere sarebbero in qualche modo responsabili avendo concordato con la CE tale errata modalità di voto.

E' chiaro che oltre il piano formale della questione, c'è un piano sostanziale che vede interessi poco chiari forzare una decisione legittimamente assunta dalla CE (peraltro non necessaria come abbiamo visto); occorrerà quindi oltre all'opposizione sul piano formale in base alle norme (quindi un sicuro ricorso in sede di Comitato dei Garanti da fare al più presto), opporsi anche con modalità di tipo sindacale, informando i lavoratori, diffidando l'amministrazione e cercando di impedire il colpo di mano.

5. Nomina Presidente di seggio

Domanda:

I presidenti dei seggi elettorali vengono nominati dalle commissioni. Ma chiunque può essere nominato? Queste persone devono avere particolari requisiti?

Risposta:

Alla CE spetta la scelta del presidente di seggio e ogni lavoratore può ricoprire tale carica. Quanto ai requisiti, questi non sono stabiliti da nessuna parte, ma sarà cura della CE effettuare una scelta oculata di persona capace a gestire le operazioni elettorali, anche per evitare il rischio di errori che possano compromettere le elezioni.

6. Candidato e scrutatore, rappresentante di lista

Domanda:

Un candidato può anche essere scrutatore?

Può esistere come nelle elezioni politiche o amministrative la figura del rappresentante di lista?

Risposta:

NO, ai sensi dell'art.7, comma 1, del regolamento elettorale.

Non sono previsti i rappresentanti di lista e quindi, da un punto di vista formale, non risulterà in nessun verbale tale figura. Nulla vieta però ai dirigenti sindacali di presenziare alle operazioni di voto, senza però interferire con le operazioni elettorali.

7. Sottoscrittore e scrutatore

Domanda:

Un sottoscrittore di una lista può fare lo scrutatore per un'altra lista?

Risposta:

Sì, non è prevista nessuna incompatibilità.

8. Presenza dei componenti del seggio

Domanda:

Durante gli orari di apertura dei seggi gli scrutatori devono essere sempre tutti presenti? Oppure è sufficiente che ve ne siano almeno 2 su 3? Se manca il Presidente di seggio per una giornata (es malattia, visita medica, ecc..) che cosa succede?

Risposta:

Deve essere assicurata la presenza dei componenti del seggio; analogamente ad ogni altro tipo di elezioni, l'assenza temporanea di un componente non inficia le operazioni. In caso di malattia sarebbe bene procedere alla sua sostituzione.

Categoria: Votazioni

1. Aumento del numero degli RSU da eleggere

Domanda:

Si stabilisce che per le autonomie locali il numero di seggi può passare da 3 a 4 se i dipendenti sono tra 16 e 200; chi stabilisce la possibilità di aumento da 3 a 4?

Risposta:

L'accordo integrativo del 22 ottobre 1998 riportato nella sezione "leggi & accordi" del sito www.rsu2012.usb.it

2. Voto a una lista e preferenze ad un'altra

Domanda:

Sono membro di CE in un ufficio con meno di 200 dove quindi l'elettore può esprimere una sola preferenza. Premesso questo, nel valutare le varie possibilità di espressione del voto, si ipotizza l'eventualità che l'elettore indichi invece nella propria scheda una preferenza al simbolo di una

lista e una preferenza ad un candidato di altra lista. Secondo me è nullo, c'è chi sostiene invece che la scheda sia valida e si debba considerare la preferenza alla lista.

Risposta:

Il caso da te descritto è previsto dall'art.10, comma 3, del regolamento elettorale; è valido il voto di lista e nulle le preferenze.

3. Lavoratore in malattia

Domanda:

Può un lavoratore in malattia andare a votare nella fascia oraria non sottoposta a visita fiscale?

Risposta:

Sì, compatibilmente con la patologia sofferta.

4. Seggi da attribuire (componenti rsu)

Domanda:

Numero elettori 27, numero candidati 4 facente parte enti locali: quanti sono i seggi da attribuire?

Risposta:

Il numero dei componenti RSU da eleggere è stabilito in base al numero dei dipendenti (aventi diritto al voto). Nel caso indicato sono da eleggere 4 RSU.

5. Preferenza al candidato senza voto di lista

Domanda:

Nel caso la preferenza fosse messa solo al candidato il voto di lista è valido?

Risposta:

Come regola generale, laddove il caso non fosse previsto nei regolamenti -come in questo caso-, bisogna interpretare la volontà dell'elettore.

Nel caso, appunto, che venga indicato solo il candidato (o più candidati), di una sola lista, è chiara la volontà di sostenere quella lista.

Diversamente sarebbe se fossero indicati candidati di diverse liste senza voto alla lista; in quel caso la scheda andrebbe annullata.

6. Voto di lavoratore ammalato

Domanda:

Sono il presidente del seggio della Direzione INPDAP di Lucca, una collega ammalata vorrebbe votare, ma dice che non può uscire altrimenti le viene la febbre alta. Ha chiesto che vada qualcuno del seggio a farla votare a casa. Non ho rintracciato da nessuna parte normativa elettorale o risposte a quesiti che preveda questa possibilità. Non vorrei fare una cosa che potrebbe invalidare le elezioni, se è possibile, in base a quale norma?

Risposta:

Non c'è nessuna norma che prescriva che debba essere garantito il voto a quei lavoratori che, per malattia o infortunio, non possono recarsi al seggio, ma neanche nessuna norma che lo impedisca.

Riteniamo che in questi casi la CE ha la potestà di definire una modalità di voto -chiaramente valida per tutti e non per un solo caso- anche se forse sarebbe meglio definirlo un po' prima delle elezioni per poter pubblicizzare questa possibilità.

Comunque nulla vieta che la CE lo possa decidere sollecitata da richiesta specifica.

Il consiglio che possiamo dare è quello, in caso di voto presso il luogo in cui si trova il lavoratore malato, di acquisire presso l'amministrazione i nominativi di tutti i lavoratori interessati e comunicare loro questa modalità verificandone l'interesse a votare, dandone riscontro a verbale.

Per il voto a domicilio crediamo basti la presenza di 2 membri del seggio con la scheda che una

volta votata dovrà essere messa in busta chiusa, firmata sui bordi dal lavoratore, fino all'arrivo al seggio, quando il presidente la estrarrà per metterla nell'urna con le altre.

7. Firme sulle schede elettorali

Domanda:

Le schede elettorali sono state firmate dalla commissione elettorale all'interno della scheda. possiamo presentare ricorso da "subito" o dobbiamo aspettare l'affissione dei risultati elettorali così come da regolamento?

Risposta:

Le schede elettorali debbono essere vistate da almeno 3 componenti del seggio e non dalla CE, come dall'art.9, comma 3, del regolamento elettorale.

Detto questo, che va comunque contestato subito, pare che si tratti soltanto di un errore formale che non dovrebbe avere conseguenze sull'espressione del voto; non pare utile procedere a un ricorso per questo motivo, ma se si volesse comunque procedere, va fatto immediatamente.

8. Indicazione della preferenza

Domanda:

Vorrei chiedervi cosa succede se in una scheda dove sono già scritti i candidati (fino a 100 elettori), il votante ha scritto il nome del suo preferito, anzichè mettere la crocetta? E se un elettore ha messo una serie di freccette per indicare il nome dei tre che ha voluto preferire? E se ha scritto il nome in una casella diversa da quella dove sono già scritti i candidati?

Risposta:

Mentre l'art.9 del regolamento dice, al comma 5, che la preferenza alla lista si esprime "mediante crocetta", l'art.10 -preferenze-, al comma 1, parla di "manifestare la preferenza".

In questo senso vanno lette le schede, cioè nella ricerca della volontà dell'elettore.

Categoria: Scrutini

1. Parità di voti di lista e attribuzione del seggio

Domanda:

in caso di parità tra voti di lista a chi viene attribuito il seggio?

Risposta:

Come già chiarito nelle precedenti elezioni e riconfermato nella nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 12, quintultimo capoverso e segg., "...In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista...."

2. Componenti RSU da eleggere in base ai dipendenti

Domanda:

In un'Azienda Sanitaria Provinciale, area comparto circa 4500 dipendenti, quanti componenti potranno essere eletti con le imminenti elezioni?

Risposta:

Innanzitutto bisogna conoscere esattamente il numero dei lavoratori aventi diritto al voto, così come riportato nell'elenco che l'amministrazione deve fornire alla Commissione elettorale.

In base al numero degli aventi diritto al voto, come stabilito dal regolamento elettorale e dagli accordi di comparto, il numero di componenti RSU da eleggere è quello riportato nello schema a pag.10 delle Istruzioni per l'uso che trovate su questo sito da scaricare.

Nel caso il numero degli aventi diritto al voto fosse 4500 il numero di componenti RSU da eleggere sarebbe di 51.

3. Ripartizione dei seggi -esempio-

Domanda:

Salve, il problema che cercherò di esporvi è semplice e complicato nello stesso tempo, il posto dove è sede di RSU ha un totale dei dipendenti di 52. Facciamo un esempio anche x semplificare l'interrogativo: RSU da eleggere N° 5 - Avanti diritto al voto N° 52 - Votanti N° 50 - quorum 10 lista A: voti 20 : 10 = seggi 2 + resti 0 lista B: voti 15 : 10 = seggi 1 + resti 5 lista C: voti 12 : 10 = seggi 1 + resti 2 lista D: voti 3 : 10 = seggi 0 + resti 3 In questa ipotesi la lista D può prendere un seggio?

Risposta:

La lista D non conquista nessun seggio; infatti dei 5 seggi disponibili 4 vengono assegnati con il quorum (2 + 1 + 1) e il quinto deve essere assegnato alla lista che ottiene i maggiori resti. In questo caso la lista con maggiori resti è la B e ottiene il seggio.

4. Parità di voti

Domanda:

In un ente dove vi sono 14 dipendenti aventi diritto al voto, quindi con 3 seggi da assegnare, qualora allo scrutinio si verificasse parità assoluta, vale a dire 7 voti alla lista 1 e 7 voti alla lista 2, come avverrebbe l'assegnazione dei seggi? verrebbe presa in considerazione la data di presentazione della lista oppure il n. di iscritti ad un sindacato piuttosto che all'altro?

Risposta:

Il regolamento elettorale è carente su questo tema (e non solo...).

Non ci pare plausibile comunque l'attribuzione in base agli iscritti al sindacato o l'ordine di presentazione della lista.

E' intervenuta, nel corso delle varie consultazioni elettorali RSU, l'Aran che riporta, anche nella recente nota 6999 del 30 luglio, paragrafo 12, quintultimo capoverso e segg., il seguente comportamento da tenere:

"In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. Anche in questo caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione."

5. Trasferimento di componente RSU

Domanda:

Se un dipendente viene eletto rsu e subito dopo trasferito in un altro ufficio della stessa amministrazione cosa succede? decade dalla carica oppure no?

Risposta:

La decadenza automatica non è prevista espressamente dagli accordi.

Riteniamo, in via generale, che sia opportuno che il componente RSU eletto rassegni le dimissioni in caso di trasferimento ad altro ufficio, dando così la possibilità di subentro al primo dei non eletti della medesima lista.

C'è anche da dire, però, vista la frammentazione con cui sono stati definiti gli ambiti delle RSU, soprattutto in alcuni comparti, come i ministeri, che il trasferimento ad altro ufficio potrebbe essere solo alla stanza a fianco e tale trasferimento non ridurrebbe l'operatività del soggetto; tralasciamo l'ipotesi in cui il trasferimento possa nascere da "insofferenza" verso l'attività sindacale svolta dal soggetto e che rientra in fattispecie più gravi di attività antisindacale.

6. Più seggi, unico scrutinio

Domanda:

La commissione elettorale -in un ufficio giudiziario con sedi distaccate- può decidere a maggioranza che le operazioni di voto si svolgano c/o le sedi distaccate e lo spoglio venga fatto c/o la sede centrale a tutela di tutte le sigle sindacali?

Risposta:

NO, l'art.16 del regolamento elettorale dice, al comma 1, che "Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi..." e al comma 2: "Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente di seggio consegnerà il verbale..." e "...la Commissione Elettorale, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative...".

Ci sembra chiara la procedura (oltrechè naturale): nei seggi si svolgono le votazioni e gli scrutini, mentre in sede centrale la CE fa i riepiloghi.

Nel caso in oggetto, se la CE dovesse procedere in modo scorretto si assume la responsabilità che al primo ricorso possano essere annullate le elezioni con l'onere di doverle rifare; crediamo che anche l'amministrazione sia interessata a evitare tale ipotesi.

Ci sembra del tutto pretestuosa la motivazione di "tutela di tutte le sigle sindacali" che, avendo loro stesse nominato gli scrutatori, non si capisce cosa dovrebbero temere.

7. Spoglio

Domanda:

Chi procede materialmente allo spoglio delle schede? Gli scrutatori? La commissione elettorale può o deve essere presente alle operazioni di scrutinio?

Risposta:

Lo spoglio viene effettuato dai componenti del seggio (presidente e scrutatori); la presenza della CE è irrilevante.

8. Assegnazione dei seggi

Domanda:

Buongiorno, da bravo commissario elettorale alle prime armi sto leggendo attentamente e per tempo quello che devo fare, con il risultato che tutti chiedono a me. Nel verbale finale RSU che dovremmo fare tra pochi giorni c'è una differenza tra seggi assegnati e seggi attribuiti: che vuol dire? Es. 33 dipendenti, votanti 30, 3 liste solamente. Non capisco bene il senso. Grazie della risposta

Risposta:

I dati dei seggi attribuiti e assegnati dovrebbero, di norma, coincidere.

Il riferimento è agli artt.16, 17 e 18 del regolamento elettorale; da quanto prescritto il presidente di seggio o, nel caso di più seggi, la CE procedono all'attribuzione dei seggi. Al termine di tale operazione, la CE, sulla base dei risultati di scrutinio, assegna i seggi.

Comunque, come riportato nella nota Aran 6999 del 30 luglio, paragrafo 12, ultimo capoverso, nella compilazione del verbale finale "ufficiale" è sufficiente compilare solo la riga corrispondente ai "seggi assegnati".

9. Operazioni di voto

Domanda:

Come si interpreta per il presidente di seggio e gli scrutatori all'art.7 "il giorno antecedente e quello seguente (alle votazioni) sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato" hanno diritto i medesimi a 2 giorni di riposo? e se l'amministrazione non ci sente a riguardo?

Risposta:

L'art.7 citato dice esattamente che il giorno antecedente e quello successivo le operazioni di voto, sono equiparati al servizio in quanto necessari alle operazioni elettorali. Non è il caso di parlare di riposi, ma di giorni utilizzati per lo svolgimento, appunto, delle operazioni elettorali. In tal caso l'amministrazione non può negare la partecipazione dei soggetti alle operazioni.

10. Arrotondamento quorum

Domanda:

Ho un problema per determinare il quorum: elettori 124, seggi da assegnare 9; $124:9=13,77$. Devo arrotondare a 14 o usare 13,77?

Risposta:

Il quorum non va arrotondato. Nel caso consigliamo di utilizzare 13,7778.

11. Indicazione della preferenza tacita

Domanda:

Nella assegnazione dei seggi in rsu con votanti inferiori a 200, quindi con nome di candidati già prestampati, se il voto viene espresso solo per la lista senza segnare preferenze il seggio viene comunque assegnato al primo della lista? e in questo caso il primo della lista prende comunque una preferenza?

Risposta:

NO, la preferenza deve essere indicata (art.9 del regolamento).

12. Quorum, schede bianche e nulle

Domanda:

Come vanno conteggiate le schede bianche e nulle sul totale dei votanti e per stabilire il quorum?

Risposta:

Per la determinazione del quorum il numero da prendere in considerazione è quello dei votanti (non degli aventi diritto al voto); tra questi ci saranno anche le schede bianche e le schede nulle. (art.17, comma 3, del regolamento e nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 12, 9° capoverso, punto 2).

13. Seggio a candidato con zero preferenze

Domanda:

Si può attribuire il seggio al candidato di lista che ne ha ottenuti 2 in totale tenuto conto che il candidato ha riportato voti di preferenza zero

Risposta:

Non è chiaro il quesito, ma per quanto si capisce rispondiamo che anche un candidato che non ha ottenuto nessuna preferenza può ottenere il seggio.

Infatti i seggi vengono ripartiti in base ai voti di lista; una volta che una lista ha conquistato x seggi, questi vengono ripartiti tra i candidati in base alle preferenze e, successivamente, in base all'ordine di inserimento in lista.

14. Firma del verbale finale

Domanda:

Il verbale finale della commissione elettorale con la proclamazione degli eletti alla rsu, deve obbligatoriamente essere firmato da tutti e cinque i componenti della c.e. vista per uno di loro l'impossibilità ad essere presente? sono sufficienti 3 componenti? il sindacato di appartenenza del componente assente, può sostituirlo con un altro?

Risposta:

Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dai componenti della CE. Se al momento della firma dovesse essere assente un membro della CE, riteniamo che tale fatto debba essere annotato nel verbale delle operazioni elettorali, e il verbale finale venga firmato dal Presidente e dagli altri membri.

Ci pare insensata la sostituzione di un membro solo per la firma finale.

15. Termine per la fine delle operazioni elettorali

Domanda:

Esiste un termine perentorio per la commissione elettorale per stilare il verbale definitivo e quindi per renderlo pubblico nella bacheca dell'amministrazione? Se questo termine esiste come deve comportarsi il nostro delegato se la commissione che non riesce a chiudere i lavori in tempo?

Risposta:

Non esiste un termine perentorio, ma una volta concluso lo spoglio e terminate le operazioni connesse con lo scrutinio, la CE deve stilare il verbale finale.

Il fatto di non riuscire a chiudere i lavori immaginiamo sia dovuto, appunto, a lavori da terminare e non a una volontà di non chiudere le elezioni, che sarebbe grave.

16. Parità fra liste

Domanda:

Nella nostra amministrazione si è verificato un caso di parità tra due liste, una lista prevedeva un solo candidato mentre l'altra lista ne prevedeva due, entrambi le liste hanno ottenuto 9 voti ma mentre per la lista che presentava un solo candidato le preferenze sono state espresse tramite segno solo sul simbolo della lista e non sul candidato, mentre per la lista che prevedeva due candidati sono stati espressi 7 voti per il candidato "A" e 2 voti per il candidato "B". Il seggio è stato assegnato alla lista che prevedeva due candidati e precisamente al candidato "A" che aveva ottenuto 7 voti in quanto secondo la commissione avrebbe ottenuto più preferenze rispetto alla lista che prevedeva un solo candidato. La mia domanda è: avendo una lista un solo candidato il voto espresso solo sul simbolo non è palese espressione di voto per il candidato? le nove preferenze possono essere attribuite al candidato e quindi aver assegnato il seggio?

Risposta:

NO, come abbiamo risposto già ad altri simili quesiti, la preferenza deve essere indicata altrimenti vale il voto di lista.

17. Eletto RSU e carica sindacale

Domanda:

Dalla lettura di un verbale di eletti RSU ho rilevato che si è candidato ed è stato eletto il vicesegretario regionale di un sindacato. Mi pare che chi riveste cariche sindacali o politiche non può candidarsi o forse questa prescrizione è stata abolita? Resto in attesa di chiarimento.

Risposta:

L'incompatibilità di cui all'art.9 dell'accordo quadro si riferisce a partiti o movimenti politici e non a cariche sindacali.

18. Mancanza di quorum e termine delle vecchie RSU

Domanda:

In caso di mancato quorum, la vecchia RSU rimane in carica fino a quando non si ottiene valida elezione?

Risposta:

Ai sensi dell'art.1, comma 3, ultimo capoverso, del regolamento elettorale -per analogia- la RSU rimane in carica fino all'insediamento della nuova che coincide con la proclamazione degli eletti (circolare Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 15).

Resta inteso che la nuova RSU dev'essere necessariamente eletta -nei termini previsti- e che la prevista "proroga" non può avere carattere di stabilità né sostituire per sempre la nuova RSU che non si riesca ad eleggere (art.7 dell'A.Q.).

Riteniamo, nel rispetto della volontà dei lavoratori, che in tale periodo di "proroga" la vecchia RSU debba astenersi da decisioni di rilevanza (contratti integrativi, accordi importanti, ecc.).

19. Dimissioni di RSU e subentro

Domanda:

Se si dimette una candidato eletto nelle R.S.U. chi subentra al suo posto se gli altri due candidati componenti della lista hanno ottenuto lo stesso numero di voti?

Risposta:

Trattandosi di eletti in una lista della stessa O.S. si presume che all'interno della stessa O.S. ci sia un accordo su chi dovrà subentrare; in tal caso basta che l'altro presenti una dichiarazione di non voler ricoprire tale carica e il problema è risolto.

Se ci fossero all'interno della stessa O.S. delle divergenze -cosa non proprio limpida- l'unica similitudine che si può trovare è con quanto afferma l'Aran nella nota 6999 del 30.7.2007 nel caso di parità di voti fra liste concorrenti, al paragrafo 12, quintultimo capoverso e segg.: *"...In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.*

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscono, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista...."

Categoria: Ricorsi e Varie

1. Ricorso per riconteggio schede

Domanda:

Quali sono gli adempimenti della commissione elettorale di fronte ad un ricorso presentato da una lista con la richiesta specifica di visionare le schede che, secondo il ricorrente, sono state annullate in modo illegittimo?

Risposta:

Al ricorso presentato la CE dovrebbe -non far verificare ad altri- ma ricontrollare le schede. La lista ricorrente è garantita della correttezza dal membro della CE da lei stessa nominato.

2. Variazione del calendario. Ricorso

Domanda:

Il primo giorno di voto è stato utilizzato per l'insediamento del seggio e l'ultimo sono state sigillate le urne, non consentendo a due dipendenti, tra cui un candidato, di votare.

Ho presentato ricorso alla commissione elettorale che ha respinto il ricorso, praticamente senza motivazione. Ora sarò costretto a ricorrere al Comitato dei garanti. Cosa si può fare nei confronti di una commissione elettorale che denega giustizia in maniera?

Risposta:

Il rispetto del calendario elettorale è tassativo e immodificabile. Già la CE avrebbe dovuto accettare il ricorso, ma a questo punto è necessario rivolgersi al Comitato dei Garanti e, se è il caso, al Tribunale del Lavoro.

3. Ricorso per riconteggio voti e partecipazione

Domanda:

Ho presentato ricorso per il riconteggio dei voti di preferenza a mio favore. posso assistere alle suddette operazioni?

Risposta:

Il ricorso viene esaminato dalla CE e sarà la stessa a decidere le modalità dell'eventuale riconteggio dei voti.

Aggiungiamo che sarebbe cosa giusta che tale operazione avvenisse di concerto con i membri del seggio e la presenza -come osservatore- del ricorrente, presenza che dimostrerebbe la massima trasparenza; ma, ripetiamo, le modalità sono a discrezione della CE.

4. Mancata partecipazione di lista presentata il 22/10

Domanda:

Salve sono un dipendente del comune, nominato presidente di commissione per l'elezione dell'R.S.U.; Il quesito che vi pongo è il seguente: durante lo svolgimento delle elezioni mi è pervenuta una richiesta di annullamento delle stesse per non aver inserito una lista regolarmente presentata al protocollo del comune entro il termine previsto, ma che purtroppo non è stata mai inoltrata alla commissione elettorale e quindi le operazioni di voto si sono tenute su una sola lista; quanto esposto è motivo di annullamento delle elezioni?

Risposta:

Non ci dici se la CE il giorno di presentazione della lista era già insediata e quanti dipendenti ha il comune, e questi dati possono essere dirimenti; infatti c'è differenza tra amministrazioni con più o con meno di 15 dipendenti.

Comunque, nel caso i dipendenti fossero meno di 15 la CE si insedia con una sola nomina e, presumibilmente, questo sarebbe avvenuto nel tuo caso.

Nel caso i dipendenti fossero più di 15 la CE si può insediare solo con almeno tre componenti e, presumibilmente, non si era ancora insediata.

La data di insediamento della CE è importante perché prima di tale data le liste vengono presentate all'amministrazione mentre dopo tale data debbono essere presentate direttamente alla CE (nota Aran 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 6).

Quindi nel caso in cui la CE non fosse già insediata alla data di presentazione della lista i ricorrenti hanno ragione e si dovrebbe procedere all'annullamento e alla ripetizione delle elezioni; nel caso in cui la CE fosse già insediata i ricorrenti non hanno correttamente presentato la lista.

Detto questo ribadiamo, se ce ne fosse necessità, che le fonti regolamentari sono le leggi, l'accordo quadro e il regolamento, mentre i chiarimenti Aran sono un parere di un organismo - che comunque sovrintende alle operazioni ed hanno sicuramente autorevolezza-; dopodiché sarà la CE a decidere sul ricorso.

5. Esame del ricorso alla CE. Presenza del ricorrente

Domanda:

Alla riunione in cui la Commissione elettorale esamina un ricorso, può presenziare il ricorrente?

Risposta:

Non è prevista da nessuna parte la presenza del ricorrente durante l'esame del ricorso; il ricorrente dovrebbe essere garantito comunque dal membro di CE nominato dalla sua lista.

La CE è sovrana, nulla toglie che possa decidere di ammettere la presenza del ricorrente.

6. Ricorso e tribunale

Domanda:

Se non viene presentato ricorso al comitato dei garanti, si può presentare ricorso innanzi al tribunale? che termini ho per presentare ricorso?

Risposta:

Il ricorso al giudice del lavoro esula dagli accordi e segue una sua autonoma procedura.

Pensiamo però che un giudice che si trovi a verificare una denuncia senza che il ricorso al comitato dei garanti sia stato fatto avrà qualcosa da eccepire.

Il consiglio è di seguire la procedure degli accordi, dopodichè si può ricorrere al giudice.

Il ricorso al comitato dei garanti si deve fare entro 10 giorni dalla decisione della CE (art.19 del regolamento).

7. Parità di voti di lista e di preferenze

Domanda:

Risultati votazioni: voti validi 18, quorum $18/3 = 6$ lista A: 6 preferenze al primo, 3 preferenze al secondo lista B: 5 preferenze al primo 4 al secondo. si ha la parità di voti, resti e preferenze complessive. a chi attribuire il terzo seggio? volendo considerare l'età anagrafica, quali candidati i capolista o in generale ?

Risposta:

Forse manca qualche dato nel quesito.

Amnesso che le liste siano 2 (A e B) e i rappresentanti da eleggere 3, significa che i primi 2 seggi si assegneranno al primo della lista A (6 preferenze) e al primo della lista B (5 preferenze). Rimangono così primi dei non eletti delle due liste quelli con 3 e 4 preferenze; tra questi due si dovrà scegliere a chi assegnare il terzo seggio.

L'Aran "consiglia" al più anziano dei due.

8. Parità di voti di lista e di preferenze

Domanda:

Per l'attribuzione di un seggio, se c'è parità di voti tra due liste e parità di preferenze complessive, si deve assegnare il seggio in base all'anzianità anagrafica, anche se il candidato più giovane ha ottenuto più preferenze del candidato più anziano? Quindi se così fosse il candidato più anziano otterrebbe il seggio anche nel caso in cui l'elettorato gli avesse assegnato zero preferenze?

Risposta:

L'Aran, nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 12, quartultimo capoverso, affronta la questione con queste parole:

"Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscono, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, *potrebbe risolvere* la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista."

Abbiamo indicato in corsivo il termine "potrebbe risolvere" per ribadire che la scelta deve essere fatta dalla CE secondo un criterio "giusto" e anche l'Aran non prescrive che la formula indicata debba essere comunque applicata.

Nel caso limite indicato nel quesito, tra 2 candidati (primi dei non eletti) uno con 9 preferenze ed uno con 0 preferenze, opterei per il primo.

9. Ricorso contro comitato garanti

Domanda:

Dopo il ricorso al comitato dei garanti, esistono dei tempi da rispettare per un eventuale ricorso al giudice del lavoro?

Risposta:

I tempi sono quelli di una qualunque vertenza davanti al giudice del lavoro. Ti conviene sentire un legale, di cui avrai necessariamente bisogno.

10. Seggio non attribuito e annullamento elezioni

Domanda:

La cisl ha presentato ricorso per errata attribuzione seggi!65 votanti:CGIL due candidati il primo 21 voti il secondo 12, un voto alla lista; CISL 13 voti al primo candidato, 6 al secondo e 5 al terzo; UNSA 5 voti all'unico candidato. La commissione ha attribuito due seggi alla CGIL e due alla CISL. Le RSU dovevano essere 5 ma un posto non è stato coperto perché mancava il candidato CGIL. Ha fondamento il ricorso della CISL che vuole nuove elezioni?

Risposta:

Il conteggio dei voti di preferenza dà 63, immaginiamo che ci siano 2 schede bianche/nulle.

Il quorum è quindi 13 e alla cgil andrebbero 3 seggi, alla cisl 2 e nessuno all'unsas.

Se la lista cgil è composta da solo 2 candidati il terzo seggio non viene assegnato, come riporta anche l'Aran nella nota 6999 del 30 luglio 2007, paragrafo 12, terzultimo capoverso.

Il problema è il numero minimo di componenti necessario affinché la RSU sia legittimata ad operare. L'art.4 dell'accordo quadro dice che "il numero...non potrà essere inferiore a:....tre componenti...fino a 200 dipendenti".

L'accordo integrativo ministeri del 22.10.98 dice che "il numero...5 unità...da 51 a 100 dipendenti".

Ora si possono seguire due interpretazioni: una che equipara l'aumento a 5 unità come numero minimo di componenti, quindi come una sostituzione dell'art.4; un'altra interpretazione è che rimangono validi i numeri minimi previsti dall'art.4 in quanto espressamente previsti (quindi 3 componenti) e che l'accordo ministeri eleva il numero a 5 ma non lo dà come prescrizione minima (come, in effetti, letteralmente non fa).

Nel primo caso le elezioni vanno annullate, nel secondo no.

La decisione spetta alla CE.

11. Impossibilità costituzione comitato garanti

Domanda:

Ho presentato ricorso al comitato dei garanti contro una decisione della c.e. in ordine ad una palese violazione del calendario nazionale. Il direttore provinciale del lavoro ha detto che il comitato è composto da lui, un funzionario p..a e un rappresentante per ogni sindacato della triplice; quindi 5. Alla data convenuta i tre rappresentanti sindacali designati, d'accordo, non si sono presentati e il direttore provinciale del lavoro mi ha inviato un verbale di impossibilità di costituzione del comitato per mancanza del quorum necessario. E' giusto questo comportamento? I sindacati sono membri necessari del comitato? L'accordo dice che se interessati partecipano. Altrimenti lo strumento contrattuale del comitato a cosa serve se può essere messo in condizione di non decidere?

Risposta:

Innanzitutto ci sembra che la costituzione del Comitato dei garanti così come indicata nel quesito sia errata.

Infatti, l'art.19 del regolamento dice che il comitato è costituito da:

- il Direttore dell'ULPMO o suo delegato;
- un rappresentante dell'amministrazione ove si svolgono le RSU oggetto del ricorso;
- un rappresentante di ciascuna O.S. presentatrice di lista "interessata al ricorso".

Quindi, se il ricorso ha come oggetto il calendario e quindi tutte le OO.SS. presentatrici di lista sono interessate, nel comitato dovranno essere rappresentate TUTTE, e non solo la "triplice".

Il regolamento non prevede nessun quorum e quindi è inconcepibile che non si esamini un ricorso per la mancanza di alcuni componenti (se la convocazione è giunta a tutti, chi non partecipa si autoesclude dalle decisioni).

A questo punto sarà bene che l'O.S. che ha presentato ricorso provveda a una formale diffida al

Direttore dell'ULPMO per riconvocare, ai sensi del citato art.19, il comitato individuando esattamente i componenti (chi presenta ricorso deve per forza partecipare).
In caso di mancato riscontro non rimane che il ricorso al Giudice del Lavoro.

12. Decadenza RSU

Domanda:

Con la raccolta firme chiaramente la metà più una la rsu decade. la mia domanda è se è vero che la commissione elettorale, oltre alla verifica delle firme, ha il potere di andare a chiedere a ogni lavoratore se è vero.

Risposta:

Non è prevista nessuna raccolta di firme per sfiduciare la RSU.

L'unica ipotesi in cui la RSU decade e deve essere rieletta è quella prevista dall'art.7 dell'A.Q. e cioè quando si verifichi che oltre il 50% dei componenti si siano dimessi dall'incarico.

13. Decisione del Comitato dei garanti

Domanda:

il comitato dei garanti come deve decidere? a maggioranza, all'unanimità ...esistono norme precise in tal senso?

Risposta:

L'ACQ del 7 agosto 98 e il regolamento non defisce le regole di funzionamento del Comitato dei garanti specie nelle modalità di decisione.

Qualcosa in più viene chiarita nella nota Aran 6999 del 31 luglio 2007 dove, al paragrafo 14, tra le altre cose, indica che tale comitato deve dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento. Non esiste quindi una regola valida per tutti; spesso le decisioni sono state assunte a maggioranza, ma tale criterio non sempre può ritenersi equo (immaginiamo il caso del ricorso di una lista contro la sua esclusione: nel comitato dei garanti ci saranno, oltre al direttore ULPMO, a un rappresentante dell'amministrazione in cui si sono tenute le RSU e il rappresentante della lista esclusa, i rappresentanti di tutte le liste presentate e va da sé che una decisione a maggioranza vedrebbe soccombere il ricorrente).

Se possiamo dare una indicazione, si potrebbe, dopo aver discusso il ricorso alla luce dei regolamenti e delle norme, verbalizzare la posizione di ognuno dei membri del comitato dopodiché il direttore ULPMO, che è il presidente del comitato, dovrebbe assumere la decisione motivandola a verbale.

Tale modalità avrebbe tre scopi: 1, far assumere a ciascun membro la propria responsabilità, 2, lasciare la decisione a un soggetto terzo e, 3, lasciare traccia scritta della procedura nel caso in cui uno dei soggetti interessati volesse fare ulteriore ricorso presso il giudice del lavoro.

14. Componente RSU e delegazione parte pubblica

Domanda:

Può un capo dogana essere anche membro di RSU poiché rappresenta anche la delegazione di parte pubblica nella contrattazione?

Risposta:

Non conoscendo, lo scrivente, la qualifica di Capodogana, se cioè faccia parte o meno della Dirigenza, si può dire, in via generale che, se tale qualifica facesse parte della dirigenza, l'incompatibilità è evidente in quanto alle RSU è specificatamente esclusa l'area della Dirigenza. Non solo, ma la circolare di chiarimenti dell'Aran del 30 luglio 2007, al punto 5, paragrafo dell'elettorato passivo, aggiunge, oltre alla esclusione della Dirigenza, specifica: "sono esclusi..." "i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale".

Quindi, oltre a queste esclusioni, se il Capodogana non fa parte della dirigenza potrebbe essere membro della RSU se in possesso di tutti gli altri requisiti previsti (consigliamo di riguardare

bene i regolamenti e le circolari).

Questo dal punto di vista regolamentare; dal punto di vista non formale appare evidente la contraddizione inconciliabile tra le due posizioni che dovrebbe dar luogo alle dimissioni del soggetto o alla sua esclusione dalla delegazione trattante, e in questo senso sarebbe opportuno che i lavoratori manifestassero la loro opinione.

15. Dimissioni e reintegro componenti RSU

Domanda:

Nel 2007 sono stata eletta come componente della RSU nell'agenzia regionale dove lavoro insieme ad altri 8 membri, suddivisi in 3 sigle sindacali 5 componenti appartenenti alla CGIL, 2 alla CISL, 2 all'UIL. Il 12 ottobre u.s., insieme ad altri 6 componenti (5 della CGIL e io della CISL) abbiamo presentato le dimissioni al Direttore Generale e per conoscenza alle sigle sindacali, le motivazioni che ci avevano portato a questa decisione era il continuo mancato rispetto dei rapporti sindacali che l'Agenzia aveva nei confronti della RSU. Il Direttore, dopo aver ricevuto la lettera in cui si comunicavano le dimissioni, non le ha ratificate ma ci ha chiesto un incontro di chiarimento in merito alle motivazioni che avevano determinato le dimissioni di sei membri della RSU su nove. Dopo aver discusso ed espresso le nostre motivazioni si è preso atto della reciproca intenzione di instaurare un costruttivo clima di collaborazione per il raggiungimento di nuovi importanti risultati sul piano sindacale. Questo ha portato le sei persone della RSU a ritirare le dimissioni, ratificate dal Direttore con successiva nota. Nel frattempo la Segreteria Regionale della CISL senza coinvolgermi in alcun modo, neanche informandomi delle scelte e relative azioni che intendeva intraprendere ha provveduto alla mia sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista. Il quesito è il seguente : 1. la Cisl o la rimanente RSU (3 su 9) poteva sostituirmi, anche se c'era la maggioranza che si dimetteva? 2. se ho revocato le dimissioni il mio sostituto rimane? 3. visto il mancato sostegno e il successivo comportamento da parte della CISL nei miei confronti, posso dimettermi dal sindacato sempre rimanendo nella RSU? 4. se mi dimetto dal sindacato, pertanto dalla lista dove sono stata eletta può avvenire la sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista?

Risposta:

L'art.7 del regolamento RSU (accordo del 7.8.98) non contempla il caso di dimissioni e successivo reintegro, ma quanto da te esposto evidenzia il mancato rispetto della CISL nell'applicare tale regolamento.

A termine del citato art.7, comma 3, nel momento in cui più del 50% dei componenti la RSU (quindi proprio nel vostro caso, cioè con 6 dimissionari su 9) la RSU decade e c'è l'obbligo del suo rinnovo -cioè nuove elezioni-.

Quindi, se la CISL ritiene valide le tue dimissioni deve ritenere valide anche quelle degli altri 5 e quindi non può nominare un nuovo componente, ma indire nuove elezioni.

Se invece non contesta e accetta il reintegro degli altri 5 RSU deve ritenere valido anche il tuo reintegro.

In soldoni, o siete tutti dimissionari e quindi si va a nuove elezioni o siete tutti reintegrati.

C'è da notare, in più, che le dimissioni devono essere formulate secondo quanto stabilito dal successivo comma 4 e che -come sembra in questo caso- non tutti gli obblighi previsti siano stati assolti (per esempio la nomina del componente RSU subentrante dev'essere contestuale).

E' comunque assodato che le tue dimissioni dal sindacato nelle cui liste sei stata eletta non può dar luogo a nessuna sostituzione (salvo, appunto, a seguito di tue dimissioni); i componenti RSU rimangono tali fino a fine mandato anche se cancellano la loro iscrizione al sindacato o passano ad altro.

Il consiglio è quello di rivolgerti al Direttore generale -che peraltro ha ratificato il vostro reintegro- diffidandolo dal dare corso alla nuova nomina fatta dalla CISL; l'accettazione della vostra revoca deve valere per tutti o per nessuno.

16. Sfiducia RSU eletta

Domanda:

Nel mio ufficio i rappresentanti RSU sono tutti appartenenti a sigle confederali. Il malcontento serpeggia. Quindi chiedo è possibile mettere in discussione i rappresentanti, esautorarli dall'incarico e procede e nuove elezioni prima della scadenza del loro mandato? Qual'è la procedura formale?

Risposta:

Non è prevista nessuna verifica della rappresentanza dei componenti RSU eletti e loro decadenza.

Certo è che una RSU sfiduciata dai lavoratori (ma la sfiducia dovrebbe essere palese, in assemblea o con altro strumento verificabile) dovrebbe avere l'obbligo etico e politico di dimettersi; sappiamo però che in questo Paese le poltrone -ad ogni livello- sono cosparse di colla...

Per ridimensionare la rappresentatività della RSU così sfiduciata -e delle sigle da essa rappresentate- non rimane che l'unica via ancora percorribile dai lavoratori: organizzarsi e contrastare le decisioni e gli accordi fatti dalla RSU per costringerli alle dimissioni, agendo in tal modo anche verso la controparte che non potrà più essere sicura che gli accordi con la RSU garantiscano tranquillità nel posto di lavoro e si vedrà costretta a cercare il consenso "vero" dei lavoratori attraverso i loro "nuovi" rappresentanti.